

**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.Lgs. 231/01**

Il presente Modello è stato adottato con provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2019



## **SOMMARIO**

### **PARTE GENERALE**

1. DLgs 231 / 2001, persone giuridiche e fisiche, la specificità di ACP, contesto esterno ed interno (rinvio), responsabilità e sanzioni a carico
2. I reati ex DLgs 231 / 2001 di cui prevenire la commissione attraverso il modello (allegato)
3. L'esclusione dalle responsabilità, il modello di organizzazione – gestione – controllo, l'organismo di vigilanza
4. Le sanzioni a carico dei dipendenti e degli altri soggetti interessati
5. Codice etico, protocolli generali e protocolli specifici
6. Whistleblowing
7. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

### **PARTE SPECIALE**

- il riassunto dei reati per gruppo (elenco articoli da 24 a 26 del DLgs 231 / 2001);
- la descrizione di ciascun reato (sviluppo degli articoli da 24 a 26 del DLgs 231 / 2001);
- per ciascun articolo da 24 a 26 del DLgs 231 / 2001, il richiamo agli specifici reati ivi citati, con relativa descrizione;

### **MISURE INTEGRATIVE (PIANO TRIENNALE 2019 – 2021) DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX LEGGE 190 / 2012**

### **CODICE ETICO**

## **PARTE GENERALE**

### **1. DLgs 231 / 2001, persone giuridiche e fisiche, la specificità di ACP, contesto esterno ed interno (rinvio), responsabilità e sanzioni a carico**

Il Decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 (d'ora in avanti "DLgs 231 / 2001" o il "Decreto") attuativo dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel nostro nazionale, ad integrazione della responsabilità penale della persona fisica che materialmente commette il reato, la responsabilità (definita amministrativa, ma nella sostanza configurabile come una vera e propria forma di responsabilità penale) dell'ente di appartenenza (d'ora in avanti, "persona giuridica", "ente" o "società") che ha tratto interesse e / o vantaggio dal comportamento di detta persona fisica (la cui responsabilità penale, come detto, non viene comunque meno).

Il vantaggio tratto dalla persona giuridica può essere diretto e / o indiretto e / o parziale. Tra detti enti, indubbiamente, rientra anche ACP che con il verbale di riconsegna, dalla stessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28.02.2018, e di contestuale consegna ad Autovia Padana SpA, delle autostrade e delle pertinenze sino a quel momento gestite dalla stessa ACP, ha cessato la propria attività caratteristica di gestione autostradale; la nuova gestione attuale può essere sinteticamente descritta come segue, come anche da paragrafo 1.1 del vigente piano triennale anticorruzione della società che viene integrato quale parte afferente le misure specifiche ex lege 190/12 all'interno del presente modello:

- a) Gestione del contenzioso con istituti di credito, con il quale sono state proposte domande: (i) di accertamento della non debenza della penale vantata dagli istituti finanziatori (a fronte del rimborso anticipato di mutui in corrispondenza dell'incasso dell'indennizzo, da parte della Società, a fronte del subentro del nuovo gestore della tratta autostradale); e (ii) di condanna delle banche alla restituzione degli interessi pagati in ragione della natura indeterminata del tasso tra il 2008 e il 2018 o, in subordine, tra il 2008 e il 2013;
- b) Gestione dei contenziosi per espropri, riserve, cause di lavoro in capo ad AUTOSTRADE CENTROPADANE, i cui eventuali oneri saranno in ogni caso e comunque interamente coperti dal gestore entrante, salvo quelli non compresi nell'Allegato 7 all'atto di subentro da detto gestore entrante (oggetti di approfondimento);
- c) Gestione dell'immobile in Via Colletta 1 – Cremona, nonché della rete in fibra ottica che corre lungo la tratta autostradale A21, di proprietà della Società;
- d) Gestione dei rapporti con Centro Padane SRL, società generata anche dalla distribuzione di riserve in natura di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA ed affidataria in house di progettazione ed altre attività di natura ingegneristica ed architettonica da parte dei soci paritari Provincia di Brescia e Provincia di Cremona;
- e) Gestione delle partecipazioni societarie detenute da AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA (nel prosieguo si indica la relativa quota di partecipazione):
- Stradivaria 59,2%
  - Confederazione Autostrade 16,7%
  - Autostrade Lombarde 5,4%
  - Brebemi SpA 1,1%

ACP è oggi da considerarsi una società a controllo pubblico, in relazione al fatto che la maggioranza delle quote di partecipazione è detenuta da enti pubblici per un totale intorno al 70%, ancorché nessuno di essi detenga la quota di maggioranza assoluta, del bresciano, del cremonese, del piacentino e del genovese (per il dettaglio si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito internet ufficiale della Società).

Si consideri che ai sensi dell'art 2 c 1 DLgs 175 / 2016:

- m) «società a controllo pubblico»: le società' in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);*
- b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.*

In corrispondenza dell'approvazione del DLgs 175 / 2016 (Settembre 2016), l'osservazione letterale del testo di cui sopra ha condotto gli Enti soci a considerare ACP *non a controllo pubblico* nei propri piani di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni detenute dagli stessi ex art 24 DLgs 175 / 2016 (da approvarsi entro Settembre 2017); la Società conseguentemente ha operato, in materia di trasparenza ed anticorruzione, quale *società a minoranza pubblica*.

Successivamente si è rilevato quanto segue:

- orientamento della struttura di controllo del MEF in data 15 Febbraio 2018, in base al quale si impone *la necessità di considerare come società a controllo pubblico e soggette quindi agli adempimenti e obblighi previsti dal testo unico tutte le società con una partecipazione maggioritaria di enti pubblici, a prescindere da un'intesa formalizzata che consenta loro l'esercizio di un reale ed effettivo governo dell'organismo societario;*

- parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo Liguria 3 / 2018 e parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo Emilia Romagna 36 / 2018, in linea con quanto sopra esposto;

- parere della Corte dei conti sezione regionale di controllo Emilia Romagna 22/5/2018 n 103, in base al quale *l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile può ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.*

In corrispondenza dei piani di razionalizzazione ordinari ex art 20 DLgs 175 / 2016 degli Enti soci, ACP (Dicembre 2018) è stata pertanto considerata *società a controllo pubblico*; si precisa che non si tratta di società in house providing, in quanto nessun servizio o attività è oggetto di affidamento diretto dagli Enti soci alla Società.

La responsabilità della persona giuridica può manifestarsi solo se riferita alla commissione di determinati reati (i c.d. reati presupposto) previsti dal Decreto, e non dalla commissione di qualsiasi atto penalmente rilevante.

L'interesse o il vantaggio per la persona giuridica si produce anche nei reati puniti, oltre che con dolo, anche per colpa, poiché si realizza un risparmio economico derivante dall'omessa predisposizione dei controlli e delle cautele necessarie ad impedire la realizzazione del reato presupposto.

Il modello ex DLgs 231 / 2001 accoglie quindi tutti i principi, presidi, procedure volti ad evitare che il reato commesso dalla persona fisica possa realizzarsi; la dimostrazione della previsione e della concreta attivazione costituisce uno strumento a difesa della società, che potrà evidenziare come la stessa abbia fatto tutto ciò che era ragionevolmente possibile per evitare che il reato fosse commesso; in quest'ultimo caso, colpevole del reato sarà solo la persona fisica che lo ha commesso, e non anche la persona giuridica.

Il presente modello ex DLgs 231 / 2001 mira ad evidenziare:

1) i reati (quelli previsti dal DLgs 231 / 2001 stesso) di cui ACP potrebbe essere ritenuto responsabile quale persona giuridica, in quanto commessi a vantaggio di ACP stesso;

2) per quali reati il rischio di commissione è maggiore, alla luce dei principali processi ed eventi di gestione caratteristica propri di ACP;

3) quali presidi e protocolli sono attivati o attivabili (principi generali, regolamenti, procedure ecc) per prevenire la commissione di detti reati, fermo il fondamentale e mirato ruolo di verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza (di cui a seguire).

Anche in relazione a quanto sopra, l'impostazione del presente modello ex DLgs 231 / 2001 si fonda sulla preliminare analisi delle concrete fattispecie di reato che potrebbero essere commesse a vantaggio del ACP anche nei termini di cui sopra.

Il presente modello ex DLgs 231 / 2001 prevede, quale sezione separata ma integrata nel modello stesso, le misure di prevenzione dei reati di corruzione dei singoli in danno di ACP ex Legge 190 / 2012 (piano 2019 – 2021), obbligatorie data la natura pubblica di ACP ; si rinvia al citato allegato piano per i dettagli afferenti i raccordi tra le due discipline (DLgs 231 / 2001 e Legge 190 / 2012) e correlati strumenti operativi per ACP.

Si rinvia in particolare ai §§ 4A e 4B dell'allegato Piano ex Legge 190 / 2012 per l'analisi del contesto esterno ed interno di riferimento di ACP, ai fini dello sviluppo del presente modello ex DLgs 231 / 2001.

Si noti che le Linee Guida ANAC 1134 / 2017 (per il cui dettaglio si rinvia all'allegato relativo alle misure anticorruptive ex Legge 190 / 2012) indicano con intensità l'opportunità, se non l'obbligo, di adozione di un modello ex DLgs 231 / 2001.

Perché possa eventualmente manifestarsi la responsabilità della persona giuridica (a fronte di reati commessi a vantaggio di quest'ultima), il comportamento deve essere attuato da:

- a - persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della persona giuridica stessa; oppure
- b - unità esterne, anche se dotate di autonomia finanziaria e funzionale, purché coordinate e gestite dalle stesse persone di cui al punto precedente a); oppure
- c - persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della persona giuridica; oppure;
- d - persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati sub a).

Dunque il novero dei soggetti che possono commettere reati, di cui ACP possa essere ritenuto responsabile, è assai ridotto, di fatto sino a ricomprenderne l'intero organico, ed i più stretti collaboratori.

Le persone fisiche di cui sopra devono essere legate alla persona giuridica da un rapporto funzionale di dipendenza, di diritto o di fatto, che non necessariamente si deve manifestare in forma di lavoro subordinato; rileva infatti la sostanza e la rilevanza del rapporto in essere ai fini del DLgs 231 / 2001, in particolare se tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dei vertici della persona giuridica medesima; a seconda delle situazioni concrete, comportamenti rilevanti ai fini dell'eventuale responsabilità della persona giuridica possono essere attuati da dipendenti apicali e da questi controllati, consulenti, collaboratori, distributori, fornitori, appaltatori, purché il loro comportamento sia riferibile ad un rapporto con la persona giuridica che faccia di quest'ultima il centro di imputazione dei relativi atti, con sussistenza dell'obbligo di prevenzione e controllo.

Va evidenziato che ACP non risponde se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (al riguardo si rinvia alle misure specifiche in materia di corruzione dei singoli in danno di ACP, allegate al presente modello di cui sono parte integrante).

Perché possa configurarsi la responsabilità in capo a ACP è dunque necessario che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti sopra individuati nell'interesse o a vantaggio della stessa ACP; la giurisprudenza ha poi sottolineato che la responsabilità prevista in capo a ACP dal DLgs 231 / 2001 discende da una colpa nell'organizzazione della persona giuridica stessa (Corte Cassazione Sez. pen. VI, 18/02/2010 e 16/07/2010, n. 27735).

Le sanzioni previste dal DLgs 231 / 2001, a carico della persona giuridica ritenuta responsabile di un reato, sono le seguenti:

#### *1) Sanzioni amministrative pecuniarie*

Esse costituiscono la pena – base, sono determinate dal Giudice, e vengono applicate con un sistema a quote, in relazione alla gravità dell'illecito ed alle condizioni economiche e patrimoniali della Società; del pagamento delle sanzioni risponde la società con il suo patrimonio.

Le quote possono essere in numero non inferiore a cento e non superiore a mille (in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti).

Il valore di ciascuna quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,05.

Sono previsti casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta.

## 2) *Sanzioni interdittive*

Si sottolinea che ACP prestò a suo tempo le proprie competenze e caratteristiche societarie a STRADIVARIA ai fini della partecipazione (che risultò nella aggiudicazione) alla procedura di evidenza pubblica per la concessione di costruzione e gestione della autostrada Cremona Mantova. Pertanto, la prevenzione dei reati in capo ad ACP assume particolare rilevanza a che la stessa ACP, nell'ottica delle sanzioni interdittive, non debba generare problematiche nei confronti degli enti pubblici concedenti di Stradivaria stessa. Le sanzioni di cui si applicano solo in relazione alla responsabilità, in genere grave, della società per alcune fattispecie delle tipologie di reati.

Nello specifico le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero
- in caso di reiterazione degli illeciti, ossia quando la società, già condannata in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- a) sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della società per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- b) emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- c) l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa quando concorrono le seguenti condizioni:

- a. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b. l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c. l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria.

### *3) Sanzioni accessorie*

Esse sono previste da specifiche tipologie di reato, oltre a quelle generalmente connesse alla statuizione di una condanna (pubblicazione della sentenza e notifica agli eventuali Albi o Associazioni di categoria; confisca del prezzo o del profitto ricavato dall'illecito, obbligo di riparazione, eventuali risarcimenti in sede civile e simili).

La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti della Società venga applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove la Società ha la sede principale. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, viene sempre disposta con la sentenza di condanna. Si precisa che il Giudice può altresì disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, ovvero il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili della Società, qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario.

## **2. I reati ex DLgs 231 / 2001 di cui prevenire la commissione attraverso il modello**

Ai fini del miglior orientamento all'interno del presente modello, si rinvia alla Parte Speciale del presente modello, all'interno della quale si espone:

- il riassunto dei reati per gruppo (elenco articoli da 24 a 26 del DLgs 231 / 2001);
- la descrizione di ciascun reato (sviluppo degli articoli da 24 a 26 del DLgs 231 / 2001);
- per ciascun articolo da 24 a 26 del DLgs 231 / 2001, il richiamo agli specifici reati ivi citati, con relativa descrizione;
- il testo del DLgs 231 / 2001.

Va evidenziato che nella compagine sociale di ACP è presente una componente privatistica riconducibile alla attuale gestione in concessione della tratta autostradale A21; inoltre va evidenziato che la controllata Stradivaria, ad oggi, ha una compagine sociale la cui componente privata è differente rispetto a quella di ACP. Pertanto, nella prevenzione dei reati ex DLgs 231/01 deve essere prestata particolare attenzione, sino a quando l'attuale scenario rimanga vigente, in relazione a comportamenti che potrebbero favorire la compagine privata nella assegnazione della costruzione e gestione di tratte autostradali, al di là della attuale gestione caratteristica di ACP non più strettamente correlata alle tratte autostradali.

Si rammenta che, ai fini del rischio di responsabilità di ACP, è necessario che il reato sia commesso a favore della Società stessa e rientri esplicitamente in uno dei gruppi di reati di cui all'allegato stesso.

Ogni reato o famiglia di reato ex DLgs 231 / 2001 è per praticità oggetto di valutazione secondo un indice di probabilità ed un indice di impatto, il cui prodotto determina un sintetico indice di rischiosità (maggior l'indice, maggiore il rischio di commissione); al riguardo si rinvia alla Parte Speciale; sussiste coerenza tra la metodologia sopra descritta e quella applicata per la valutazione del rischio di commissione di reati di corruzione dei singoli in danno di ACP, come da specifico al presente Modello, cui pure si rinvia.

## **3. L' esclusione dalle responsabilità, il modello di organizzazione – gestione – controllo, l'organismo di vigilanza (OdV)**

L'esonero per ACP dalla responsabilità amministrativa della società per i reati, commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso ACP, da parte delle persone e dei soggetti di cui al § 1, può occorrere se ACP prova:

- a) di aver effettivamente adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati di cui sopra sub § 2, individuando le attività, le aree, i processi nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati, anche tenuto conto della dimensione e della complessità della società;
- b) il modello accolga specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è affidato ad un organismo di vigilanza ("OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed a favore del quale siano previsti obblighi di informazione da parte delle diverse unità organizzative;
- d) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello;
- e) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza;
- f) sia stato introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello deve essere sottoposto ad una verifica periodica e deve essere proposta l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, oltre che nelle fattispecie di reato previste dalla legge.

L'organo cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è l'Organismo di Vigilanza (OdV).

L'OdV deve essere un organo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e quindi un organo della Società diverso dall'organo dirigente.

Peraltro, l'art.6, c.4 DLgs 231 / 2001 prevede che *negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1 [il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo] possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente, delineandosi in primis la specificità del tema per i piccoli enti.*

Circa la definizione di piccola dimensione di cui sopra, appare rilevante l'osservazione della Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012, la quale ricorre alla definizione comunitaria di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ratificata con D.M. 18.04.2005, il cui art. 2, comma 2, prevede quali appartenenti a tale categoria quegli enti che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- un numero di occupati non superiore alle 49 unità, intendendo per tali i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che precedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
- un totale di bilancio annuo o un fatturato annuo, quali risultanti dall'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, non superiore ai 10 milioni di euro.

Pertanto ACP, in considerazione della sua attuale dimensione, risulta essere un ente di piccola dimensione ai fini delle valutazioni in ordine all'ODV, confrontandone le dimensioni di organico, patrimoniali e reddituali con quanto previsto dalla Circolare della

Guardia di Finanza di cui sopra; risulta indi opportuno nominare un organismo di vigilanza monocratico

Le Linee guida predisposte dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDEC), contenute nel Documento n. 18 del Maggio 2013, dettano una serie di criteri utili per l'individuazione concreta dell'OdV, suggerendo in particolare che si tratti di un organismo diverso dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Sindaci o dai Revisori e caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione nonché da onorabilità ed assenza di conflitti di interessi.

L'OdV dovrà essere nominato dall'Organo Amministrativo con apposito incarico.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV debbono essere garantiti attraverso l'assenza di vincoli gerarchici nei confronti di organi aziendali.

I componenti dell'OdV devono possedere un bagaglio di strumenti e tecniche adeguati a consentire di svolgere efficacemente l'attività assegnata.

L'OdV deve operare con continuità d'azione, ossia con ragionevole frequenza e sistematicità, trattandosi di organo a presenza fisica periodica in società.

Sarà cura dell'organo amministrativo verificare l'esistenza e la permanenza di tali requisiti, pena in corso di mandato, l'ineleggibilità o l'eventuale decadenza.

L'incarico può essere affidato ad un organo monocratico o collegiale (composto al massimo da 3 componenti).

L'OdV è nominato, nel rispetto delle normative vigenti in materia di conferimento di incarichi e consulenze; data la natura pubblica di ACP l'ODV assume le funzioni di OIV – Organismo Indipendente di Valutazione ex art.14 DLgs 150 / 2009, in particolare ai fini delle tematiche di attestazione della trasparenza amministrativa ex DLgs 33/2013. L'OdV ha durata di mandato determinata dal CDA in sede di nomina. I componenti dell'OdV possono essere rinominati.

Qualora sia nominato un ODV a composizione plurima in caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, revoca o decadenza di alcuno dei componenti, l'Organo Amministrativo provvederà alla sua sostituzione mediante delibera di nuova nomina.

In tal caso il componente nominato durerà comunque in carica fino alla scadenza del mandato dell'OdV in carica.

Nell'eventualità in cui la maggioranza assoluta dell'ODV cessi per qualsiasi ragione, l'intero ODV s'intende decaduto e l'organo competente della società provvede alla conferma e/o alla modifica della numerosità dell'ODV stesso, nonché alle nuove nomine. Fino alla esecutività di queste ultime rimane in carica il/i componente/i non cessato/i.

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, e nello specifico costituiscono causa d'ineleggibilità e/o decadenza le circostanze di cui all'art. 2382 c.c. (ineleggibilità e decadenza degli amministratori) e quelle di cui all'art. 2399 c.c. comma 1, lett.a) (ineleggibilità e decadenza dei sindaci) ed in generale all'insussistenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, ovvero di potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti da svolgere, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- situazioni personali o professionali tali da pregiudicare l'imparzialità richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;
- nei tre esercizi precedenti alla nomina, essere stato amministratore di ACP o aver instaurato rapporto di consulenza / collaborazione con la società;
- sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/2001;

- condanna, con sentenza, anche non definitiva, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento per altri motivi disciplinari, o essere decaduti dall'impiego a seguito di conseguimento dello stesso mediante la produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti.

Non possono inoltre essere nominati componenti dell'OdV:

- il coniuge, parenti e affini entro il secondo grado degli amministratori e dei revisori;
- coloro che sono legati ad ACP da un rapporto continuativo di consulenza, qualora tali rapporti ne possano compromettere l'indipendenza;
- coloro che nei due anni precedenti la nomina siano stati componenti degli organi di revisione e controllo dello stesso ACP;
- coloro che abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di vigilanza di altre Società pubbliche o private nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica.

I membri dell'OdV devono comunicare all'Organo Amministrativo, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate di decadenza.

Il verificarsi di una delle situazioni sopra indicate o di altre, ritenute dall'organo amministrativo integranti gli estremi della giusta causa possono comportare la revoca, da parte del medesimo organo, dei poteri dell'OdV e l'attribuzione degli stessi ad altro/i soggetto/i.

Per quanto riguarda il requisito della professionalità lo stesso è relativo all'idoneità delle competenze possedute dai componenti assegnati dalla legge.

Non vi sono specifiche indicazioni normative circa la professionalità richiesta ai membri dell'OdV; in ogni caso la nomina deve tener conto che, nell'insieme, i componenti dell'OdV debbano essere in possesso di competenze con specifico riferimento alla prevenzione dei reati ex dlsg 231/01, all'organizzazione aziendale, al coordinamento di procedure e processi operativi, all'analisi, valutazione e gestione dei rischi, alle tecniche di campionamento statistico.

L'OdV espleta le proprie attività di vigilanza anche avvalendosi in via sistematica del supporto di uno o più dipendenti individuati dall'Organo Amministrativo, ferma la facoltà dell'OdV di interloquire e richiedere / ottenere informazioni a / da qualsiasi dipendente / unità organizzativa aziendale.

L'Organo Amministrativo assegna annualmente e/o riconferma all'ODV una dotazione di risorse finanziarie di cui il medesimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, formazione).

L'organo amministrativo dovrà mantenere idonea registrazione dell'assegnazione del budget all'OdV.

Per quanto riguarda l'autonomia operativa, al fine di garantire l'effettività della stessa ACP ha previsto che le attività poste in essere dall'organismo medesimo non possono essere sindacate da alcun organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento in quanto responsabile ultimo del funzionamento ed efficacia del Modello deliberato.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

1. Sull'effettività del Modello, in relazione alla struttura societaria ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, anche con verifica della coerenza tra i comportamenti concreti delle unità organizzative aziendali ed il modello stesso, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne estendano il campo di applicazione;
2. Sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, l'OdV deve svolgere le seguenti attività e rilevare l'esito delle stesse in apposito libro, il cui contenuto è disponibile per le comunicazioni agli organi societari;

- a) curare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello;
- b) condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- c) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili,
- d) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, anche svolgendo direttamente interventi formativi, e verificarne la relativa attuazione;
- e) curare la predisposizione della documentazione interna contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti necessari al fine del funzionamento del Modello;
- f) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- g) riferire periodicamente all'organo amministrativo in merito all'attuazione del Modello.

Al fine di svolgere i compiti di cui sopra, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management in ordine aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, nonché ai rapporti con consulenti, collaboratori e partner commerciali; l'OdV può disporre: atti di ispezione; atti di controllo; accesso ad atti, informazioni, procedure aziendali, con dovere di riservatezza. Qualora venga opposto all'OdV un diniego all'accesso agli atti, è obbligatorio che il diniego sia motivato. Laddove l'OdV non concordi con la motivazione addotta deve trasmettere al vertice aziendale un rapporto esplicativo.

L'OdV dovrà riunirsi periodicamente in misura sufficiente a garantire la continuità e l'efficacia dell'attività di controllo, e riportare il verbale della riunione nell'apposito libro. Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza.

Dovrà essere trasmessa all'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello (per cui si rinvia al prosieguo), ogni informazione, anche proveniente da terzi, attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

Le informazioni riguardano, in genere, tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla società stessa.

In particolare valgono i seguenti principi:

- tutti i dipendenti, organi sociali, collaboratori e consulenti di ACP hanno il dovere di segnalare all'OdV la commissione di reati nonché eventuali condotte non in linea con le norme di comportamento previste dal Modello;
- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere le segnalazioni di cui al punto precedente senza autorizzazione dei diretti superiori gerarchici;
- i responsabili gerarchici hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, collaboratori, professionisti, consulenti, di cui essi siano venuti a conoscenza, senza previa informazione agli stessi;

- l'organo amministrativo invia all'OdV eventuali relazioni o spunti da cui emergano carenze nei sistemi dei controlli interni ovvero profili di criticità rispetto al Decreto.

Le segnalazioni aventi ad oggetto ogni violazione accertata o presunta dovranno essere raccolte o annotate ed archiviate.

Eventuali segnalazioni saranno gestite dall'OdV in modo da assicurare la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

A tal fine, viene istituita una casella di posta elettronica dedicata come canale di comunicazione preferenziale nella quale l'OdV potrà ricevere segnalazioni da parte di qualsiasi soggetto venuto a conoscenza di gestioni anomale nell'ambito delle attività di ACP.

La visualizzazione del contenuto della casella di posta elettronica così predisposta, sarà riservata all'OdV mediante apposizione di password gestita direttamente dal medesimo Organismo. L'OdV potrà comunque valutare l'opportunità di procedere ad indagini risultanti da segnalazioni anonime, sempre che vi siano riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

L'OdV valuterà le segnalazioni ed i provvedimenti di ispezione da porre in essere, eventualmente ascoltando il segnalante ed il presunto responsabile.

Eventuali provvedimenti disciplinari saranno comunque adottati solo da competenti organi della Società.

L'OdV, su base annuale, trasmette una relazione in forma scritta all'organo amministrativo, relazione che avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- le necessità di adeguamento del Modello;
- l'utilizzo delle risorse assegnate all'OdV;
- il riepilogo delle segnalazioni ricevute.

L'organo amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV.

Con riferimento alla Parte Speciale del presente Modello l'OdV, ferma la totale autonomia e ed indipendenza dell'OdV stesso, svolge sistematica attività di verifica, circa l'effettiva attivazione dei presidi e dei protocolli previsti reato per reato, a rotazione rispetto alla globalità dei reati individuati, con particolare riguardo per quelli a maggior indice di rischio.

#### **4. Le sanzioni a carico dei dipendenti e degli altri soggetti interessati**

Come detto, ACP condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, sia qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse di ACP con l'intenzione di arrecare ad esso un vantaggio, sia quanto messo in atto a vantaggio dei singoli ed in danno di ACP.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque

commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, fermo restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dall'azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente § 4 tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza cura l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

L'Organismo di Vigilanza deve sempre essere informato circa i procedimenti disciplinari che dovessero essere adottati.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto contro cui si sta procedendo.

Le sanzioni sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo statuto o da regolamenti interni alla Società.

Dopo le opportune valutazioni, l'Organismo di Vigilanza informerà i soggetti competenti, quali titolari del potere disciplinare che darà il via all'iter procedurale al fine delle contestazioni e dell'ipotetica applicazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- ✓ la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- ✓ la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- ✓ l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- ✓ la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- ✓ l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- ✓ la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Il Modello, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL applicato, costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni.

Tutte le sanzioni devono rispettare il criterio di gradualità e proporzionalità.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- ✓ la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- ✓ la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente;
- ✓ la presenza e intensità della condotta recidiva;
- ✓ l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- ✓ la prevedibilità delle conseguenze;

- ✓ i tempi e i modi della violazione;
- ✓ le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

Tutto il personale dipendente legato a ACP da qualsiasi contratto di lavoro (*full time o part time*), ed anche quello senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata), è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed al vigenti CCNL di categoria.

Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 C C, fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

I soggetti di seguito individuati avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL, nei confronti di coloro i quali hanno o avrebbero commesso violazioni del presente modello ex DLgs 231 / 2001, con l'eventuale revoca di procure o deleghe.

Se la violazione riguarda dipendenti non dirigenti, nonché i dirigenti diversi dal Direttore Generale, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, mediante relazione scritta; l'organo amministrativo può applicare qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, determinato in base alla gravità, alla colpa ed al danno derivante a ACP.

Se la violazione riguarda l'eventuale Direttore Generale o l'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, mediante relazione scritta.

I rapporti di ACP con le terze parti (appaltatori, consulenti e simili) sono regolati da adeguati contratti formali che devono prevedere clausole di rispetto/di comunicazione dei principi fondamentali del Modello e del Codice di Comportamento (di cui al successivo § 5) da parte/nei confronti di tali soggetti esterni.

In particolare, il mancato rispetto degli stessi deve comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per ACP.

L'eventuale mancata inclusione di tali clausole deve essere comunicata dalla funzione nel cui ambito opera il contratto, con le debite motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

## **5. Codice etico, protocolli generali e protocolli specifici**

ACP ha identificato nella Parte Speciale del Modello (cui si rinvia), reato per reato tra quelli previsti dal Decreto, le concrete situazioni di gestione caratteristica aziendale nell'ambito delle quali è maggiore il rischio di potenziale commissione.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, ACP formula alcuni principi generali di comportamento e protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le concrete situazioni di cui sopra, nonché alcuni protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle situazioni a rischio identificate.

Quanto ai principi generali di comportamento, tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Si precisa che, come anche da § 5.5 delle misure anticorruzione ex Legge 190 / 2012 (allegate al presente Modello e cui si rinvia per il dettaglio), ANAC formulerà per i soggetti pubblici (quale è ACP) apposite Linee Guida relativamente ai Codici Etici e di comportamento; dette Linee Guida potranno condurre a revisioni del Codice Etico attualmente vigente per ACP; l'eventuale formale approvazione di modifiche ed integrazioni a quest'ultimo, oppure l'adozione di nuovi Codici, anche con riferimento ai principi di cui al DPR 62 / 2013 per i dipendenti pubblici (cui in ogni caso il personale di ACP si deve attenere, e per cui si provvede alla relativa divulgazione) è rinviata alla pubblicazione, da parte di ANAC delle citate Linee Guida.

Quanto ai protocolli generali di prevenzione, da applicarsi a tutte le operazioni di gestione di ACP, valgono i seguenti principi:

~ sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione (ARPA, ATS, Provincia, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.) esclusivamente i soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo con atti formali da parte dei competenti organi di ACP;

~ la formazione e l'attuazione delle decisioni di ACP rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo, nello Statuto e nel Codice Etico della Società, nel presente Modello e nelle allegate misure di prevenzione della corruzione ex Legge 190 / 2012;

~ sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno di ACP, con riferimento ai poteri degli organi aziendali ed alla struttura organizzativa (per cui si rinvia allegate misure di prevenzione della corruzione ex Legge 190 / 2012, ed in particolare all'analisi del contesto interno ex § 4B); sono ivi formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti all'interno di ACP; l'eventuale assegnazione di deleghe e poteri di firma verso l'esterno deve essere coerente con le responsabilità assegnate, e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati (si rinvia a quanto sopra);

~ le fasi di formazione ed autorizzazione degli atti di ACP devono essere sempre documentati e ricostruibili, e rispondere al principio di segregazione delle funzioni di cui allegate misure di prevenzione della corruzione ex Legge 190 / 2012 - § 5.9; non vi deve essere identità soggettiva fra coloro che istruiscono, assumono, attuano le decisioni, che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalle procedure interne e dalla legge; l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale deve essere congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e la criticità delle sottostanti operazioni economiche;

~ per tutte le operazioni a rischio ex DLgs 231 / 2001 e Legge 190 / 2012 sono implementate ed attuate procedure e protocolli specifici (per cui si rinvia alla Parte Speciale, reato per reato), ed il dipendente di ACP che partecipi all'istruttoria, alla formazione della decisione, alla sua attuazione o al suo controllo:

può chiedere informazioni e chiarimenti a chiunque si occupi o si sia occupato dell'operazione a rischio;

informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi;

può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;

~ l'accesso ai dati di ACP deve essere conforme al DLgs 196 / 2003 (Codice Privacy) come modificato dal DLgs 101 / 2018 ed al Regolamento UE 2016 / 679, nonché ed al

DLgs 97 / 2016 (per l'accesso civico generalizzato, che trova in particolare limiti nel citato diritto alla privacy e nella tutela dei segreti commerciali aziendali);

~ i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura del dipendente responsabile della funzione competente; l'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio dei Revisori e all'Organismo di Vigilanza;

~ ACP rispetta le normativa pubblicistiche in materia di appalti pubblici (DLgs 50 / 2016 e Linee Guida ANAC) e di selezione del personale artt 19 e 25 DLgs 175 / 2016 e principi ex DLgs 165 / 2001);

~ la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;

~ i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti definiscono obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;

~ i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;

~ l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito della propria attività di prevenzione dei reati, verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio siano efficaci e costantemente aggiornate.

Quanto ai protocolli specifici di prevenzione, si rinvia alla parte speciale del presente Modello ed all'analisi del contesto interno inserito nelle allegate misure ex Legge 190 / 2012 (Piano) di prevenzione della corruzione dei singoli.

## **6. Whistleblowing**

La normativa in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.) e la normativa in tema di "whistleblowing" (legge 30 novembre 2017, n. 179) hanno introdotto un nuovo strumento per facilitare la segnalazione di comportamenti che potrebbero costituire illeciti, in particolare di natura corruttiva, stabilendo che chi, in buona fede, denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Tale strumento è previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 e in seguito modificato dal d. l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che titola "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower).

Indicazioni utili per l'attuazione di questa disposizione di legge si rinvengono nel Piano Nazionale Anticorruzione adottato con deliberazione n. 72 dell'11.09.2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (C.I.V.I.T.) - ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) - e nella Determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28 aprile 2015, "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)".

Inoltre, nel predisporre la presente procedura, ACP ha tenuto conto della Deliberazione della Giunta Regionale n. X/2871 del 12/12/2014 - Approvazione della "Disciplina delle misure per la tutela del dipendente regionale che segnala illeciti (whistleblower)" e della legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017)

Fatti salvi gli obblighi di legge, tutti coloro che ricevano una segnalazione o vengano a conoscenza della stessa o siano coinvolti a qualsiasi titolo nel processo di gestione della stessa devono osservare la massima riservatezza al fine di tutelare da un lato l'anonimato del segnalante, affinché non subisca ritorsioni, e dall'altra la reputazione dei soggetti segnalati, poiché quanto riportato potrebbe non corrispondere al vero.

Qualora la segnalazione non sia stata fatta in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare, al termine del quale potranno essere inflitte le misure sanzionatorie in conformità a quanto stabilito dai contratti collettivi.

#### Soggetti, oggetto e destinatari della segnalazione

A) I soggetti che sono tutelati ai sensi della presente disciplina sono i dipendenti di ACP, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia con contratto di lavoro a tempo determinato.

A questi si aggiungono i collaboratori di ACP, qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente: autonomo, di consulenza, di collaborazione.

B) L'oggetto della segnalazione è ampio e comprende azioni od omissioni che costituiscono reato, di cui al dlgs 231/01, comportamenti corruttivi ex lege 190/2012 e violazioni alle disposizioni del Codice Etico di ACP. Si precisa dunque, che ai fini delle segnalazioni, il dipendente deve prendere in considerazione non solo quelle situazioni che configurano reati di corruzione (art. 318, 319 e 319 ter, 319 quater del Codice penale), ma anche quelle in cui, *nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.*

Non sono prese in considerazione, ai fini della normativa in argomento, le segnalazioni riguardanti situazioni di carattere personale aventi a oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi o relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

C) Il soggetto destinatario della segnalazione può essere alternativamente:

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito RPCT);
- l'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società ex d.lgs. 231/01 (di seguito OdV).

Il segnalante può dunque destinare la propria segnalazione a uno solo dei ruoli sopra citati, ma deve precisarsi che in tal caso sia il RPCT che l'OdV si danno reciproca comunicazione delle segnalazioni singolarmente ricevute, salvo che oggetto della segnalazione non siano comportamenti dei suddetti organismi.

#### Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate, avere a oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante – e non riferiti da altri – e, se possibile, individuare con certezza l'autore della condotta illecita.

Le segnalazioni possono essere inoltrate con qualsiasi modalità; tuttavia, al fine di perseguire la miglior tutela della riservatezza del segnalante, si suggeriscono le seguenti:

- mediante invio, dalla propria casella di posta elettronica aziendale o da quello privata, all'indirizzo di posta elettronica appositamente attivato dalla Società (*anticorruzione@centropadane.it* e/o *odv@centropadane.it*), accessibile esclusivamente agli organi suddetti;
- mediante il servizio postale, con busta chiusa, e contrassegnata come "RISERVATA", che può essere indirizzata al Responsabile Prevenzione Corruzione oppure all'Organismo di Vigilanza, AUTOSTRADE CETROPADANE SPA, Via Colletta n.1, 25126 Cremona, con le seguenti ulteriori opzioni alternative:
  - a. con i dati identificativi del segnalante "in chiaro" e copia del documento d'identità, siglato con firma autografa;
  - b. con un'altra busta chiusa, contenuta nella busta, contenente le generalità del segnalante e copia del documento d'identità dello stesso, siglato con firma autografa;
  - c. in forma anonima;
- f) con segnalazione verbale al RPCT, all'OdV o a entrambi. I destinatari della segnalazione dovranno redigere apposito verbale alla presenza del segnalante.

I soggetti che ricevono le segnalazioni devono mantenere riservata l'identità del soggetto segnalante.

ACP mette a disposizione di tutti i soggetti legittimati a inoltrare le segnalazioni un apposito modulo pubblicato in trasparenza amministrativa (Allegato 1).

La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel predetto modulo.

#### Verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni

RPCT e ODV, ricevuta la segnalazione, procedono a una prima verifica del contenuto dei fatti segnalati, da concludersi nel più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre trenta giorni.

Nel caso la segnalazione appaia a prima vista non palesemente infondata, i fatti segnalati saranno comunicati senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale mantenendo riservate le generalità del segnalante.

L'RPCT e L'ODV ai fini della verifica di cui sopra potranno:

- interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza;
- trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima e/o riprodotta per renderla non riconoscibile, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni.
- Tali soggetti dovranno formulare le proprie valutazioni entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Qualora, all'esito degli accertamenti eseguiti, la segnalazione risulti:

- ✓ infondata o non sufficientemente circostanziata o non pertinente, RPCT E ODV procederanno all'archiviazione, informandone il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale mantenendo riservate le generalità dei soggetti segnalati e dei segnalanti.
- ✓ fondata, si provvederà a comunicare l'esito della valutazione e/o verifica al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, mantenendo riservate le generalità del segnalante.

Nel caso in cui l' RPC e l'OdV, fossero in disaccordo circa la valutazione della segnalazione, potranno formulare separatamente le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto e a tutela delle rispettive prerogative di autonomia.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione informerà il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale degli esiti della propria valutazione in merito alle segnalazioni ricevute, ai fini delle eventuali determinazioni di competenza degli organi sociali.

Qualora in relazione alla natura della violazione sussistano le condizioni di legge, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (a fronte dell'eventuale determinazione dell'organo competente) presenterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, informando l'RPCT e l'ODV.

I suddetti informeranno a loro volta il segnalante dell'esito della segnalazione entro 15 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### Tutela del segnalante

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura descritta ai paragrafi che precedono. Pertanto, la stessa non può essere rivelata senza il consenso espresso del segnalante; tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice della Società, che non possono disporre indagini o chiedere informazioni al fine di risalire all'identità del segnalante.

L'obbligo di mantenere la massima riservatezza sull'identità del segnalante e di non svolgere indagini o chiedere informazioni di cui al comma precedente riguarda tutti coloro che, a qualunque titolo, vengano a conoscenza della stessa o siano coinvolte nel procedimento di accertamento della segnalazione e potrà essere ribadito anche tramite richiesta di sottoscrizione di un formale impegno in tal senso.

In caso di attivazione di procedimento disciplinare a seguito dei fatti oggetto della segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La normativa citata in premessa prevede che i dipendenti, che riferiscano in merito a condotte illecite conosciute in occasione del rapporto di lavoro, non possano essere sanzionati, licenziati o sottoposti a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il superiore gerarchico, che riceva una segnalazione da un proprio collaboratore, deve informare l'RPCT e l'ODV.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione dell'identità come sopra evidenziato, è fonte di responsabilità disciplinare per inosservanza di disposizioni di servizio.

Non è dovuta alcuna tutela nel caso in cui il segnalante incorra, con propria denuncia, in responsabilità penale a titolo di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.).

#### Segnalazione di comportamenti discriminatori

ACP tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta (quali, ad esempio, trasferimenti, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento ecc.), applicando nei confronti degli autori della stessa, le sanzioni disciplinari previste nel CCNL di riferimento e fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento vigente a carico di questi (responsabilità disciplinare, civile, penale, amministrativa-contabile).

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata della discriminazione al RPCT ed all'ODV.

I suddetti valutano la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché quest'ultimo faccia adottare tutte le iniziative necessarie e opportune.

Il RPCT, nella relazione annuale prescritta dall'art.1, comma 14 della legge 190/2012, darà conto dello stato di attuazione dell'istituto del whistleblowing e degli esiti della sua applicazione da parte del personale. Analoga comunicazione sarà fornita dall'OdV nelle proprie relazioni periodiche.

#### Iniziative di sensibilizzazione

L'RPCT E L'ODV intraprendono iniziative di comunicazione e sensibilizzazione della procedura mediante divulgazione e formazione a tutto il personale sulle finalità dell'istituto e sul suo utilizzo, sui relativi diritti e obblighi, sulle conseguenze degli abusi nel suo utilizzo, nonché sui risultati che l'attuazione della norma ha prodotto.

#### Modifiche delle misure di prevenzione dei rischi

Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergano elementi oggettivi idonei a denotare eventuali criticità sull'efficacia del modello 231 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente, l'RPCT e l'ODV predispongono la modifica degli stessi, con adozione di misure preventive ulteriori, rispetto a quelle già adottate e inserite nel Piano.

Qualora, a seguito delle segnalazioni e delle comunicazioni nei confronti degli organi sociali, emergano elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali carenze dei sistemi di controllo interno, gli organi sociali provvedono tempestivamente al loro adeguamento.

### ***Allegato 1 - Modulo per la Segnalazione di Condotte Illecite***

La scelta di compilare tutti o alcuni dei campi del presente modulo è FACOLTATIVA.

**NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE: QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE: SEDE DI SERVIZIO:**

Espressione del consenso a rivelare la propria identità:

≥ SÌ      ≥ NO

**DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:**

gg/mm/aaaa

**LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:**

≥ UFFICIO

(indicare denominazione e ubicazione della struttura)

≥ ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO

(indicare luogo ed indirizzo)

**NATURA DELLE AZIONI/OMISSIONI COMMESSE O TENTATE:**

≥ penalmente rilevanti;

≥ poste in essere in violazione del Codice Etico aziendale o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;

≥ suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;

≥ suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'Azienda;

≥ altro (specificare)

**DESCRIZIONE DEL FATTO: (CONDOTTA ED EVENTO) AUTORE/I DEL FATTO:**

**ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO:**

**EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE (in caso di segnalazioni nominative/in chiaro allegare documento di riconoscimento):**

*Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.*

---

#### **INFORMATIVA PRIVACY**

*Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i "Codice in materia di protezione dei dati personali" e Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (GDPR) 2016/679. (di seguito "Codice Privacy") si informa che tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente al fine di consentire verifiche sulle segnalazione di*

*irregolarità di cui al presente modulo, come previsto nella Procedura per la gestione di segnalazioni di illeciti e misure a tutela del segnalante (cd. "whistleblower") adottata al fine di regolamentarne la gestione delle segnalazioni stesse.*

*Il conferimento dei dati personali del segnalante non è obbligatorio, essendo, comunque, possibile una "segnalazione anonima".*

*Il trattamento è effettuato su supporti cartacei o con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione previste dalla Procedura sopra indicata, correlate alle finalità di cui alla presente informativa, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.*

*I dati conferiti saranno trattati e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.*

*Titolare del trattamento dei dati è ACP SPA, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Cremona, Via Colletta n.1*

Come indicato nella Procedura, la responsabilità della gestione della segnalazione è demandata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dall'Organismo di Vigilanza della Società ex D.Lgs. 231/01 (OdV).

I dati connessi alla segnalazione saranno comunicati all'Autorità Giudiziaria competente qualora la società, in presenza dei presupposti di legge, presenti apposita denuncia.

## **7. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

L'OdV, ai fini dell'efficacia del modello e dell'efficienza delle proprie valutazioni, deve essere sistematicamente raggiunto da flussi informativi, secondo i seguenti dettagli e frequenze (coerentemente con le aree di gestione di cui al precedente paragrafo 1):

- ✓ report trimestrale afferente l'andamento del contenzioso con gli istituti di credito;
- ✓ report trimestrale afferente i contenziosi per le cause di esproprio, riserve e lavoro; eventuali modifiche di deleghe e poteri assegnati; variazioni al DVR;
- ✓ report trimestrale afferente i flussi e la giacenza di cassa.
- ✓ Informazioni trimestrali afferenti l'eventuale cessione o affidamento in disponibilità a terzi dell'immobile in Via Colletta e della rete in fibra ottica.

Eventuali eventi rilevanti afferenti le aree di cui sopra debbono essere oggetto di segnalazione tempestiva, anticipando il normale ritmo trimestrale.

La mancata attivazione dei flussi come individuati in allegato è immediatamente segnalata dall'OdV al Consiglio di Amministrazione, ai fini del tempestivo ripristino.

# PARTE SPECIALE

## Art. 24

*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

## ARTICOLI CITATI

Art. CODICE PENALE	Testo
<b>316-bis</b> <b>Malversazione a danno dello Stato</b>	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni." [32quater]
<b>316-ter</b> <b>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</b>	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
<b>640, comma 2, n. 1</b> <b>Truffa</b>	Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
<b>640-bis</b> <b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.</b>	La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
<b>640-ter</b> <b>Frode informatica.</b>	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

La gestione attuale di Autostrade Centropadane SpA, come descritta al § 1.1 del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa della Società, non pare prefigurare in alcun modo l'erogazione di contributi o sovvenzioni da Enti Pubblici, non soci e soci, per la realizzazione di investimenti o per qualsiasi altra finalità.

Il rischio di commissione dei reati ex art 24 DLgs 231 / 2001 in favore della Società può considerarsi dunque nullo.

L'eventuale modificarsi delle dinamiche gestionali o anche solo l'evenienza della possibile erogazione comporterà l'integrazione mirata del presente modello.

## Art. 24-bis

### *Delitti informatici e trattamento illecito di dati*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

## ARTICOLI CITATI

<b>Art. CODICE PENALE</b>	<b>Testo</b>
<b>491-bis</b> Art. 491-bis c.p. Documenti informatici.	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
<b>615-ter</b> Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.	<p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>
<b>615-quater</b> Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
<b>615-quinquies</b> Diffusione di apparecchiature,	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire

<p>dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.</p>	<p>l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>
<p><b>617-quater</b> Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.</p>	<p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>
<p><b>Art. CODICE PENALE</b></p>	<p><b>Testo</b></p>
<p><b>617-quinquies</b> c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.</p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>
<p><b>635-bis</b> Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>

	Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
<b>635-ter</b> Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
<b>635-quater</b> Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata
<b>635-quinquies</b> Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.	Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
<b>640-quinquies</b> Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Autostrade Centropadane SpA, nella propria attuale gestione come descritta al § 1.1 del vigente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa della Società, non opera su sistemi informativi e non interagisce con sistemi informatici di terzi (se non, limitatamente, con INPS ed Agenzia Entrate).

Appare pertanto remota l'ipotesi di rappresentare a terzi una situazione di Autostrade Centropadane SpA differente da quella reale (ad indebito vantaggio di Autostrade Centropadane SpA), alterando dati, manomettendo sistemi, interrompendo comunicazioni ecc.

Ancorchè il rischio di commissione dei reati informatici sia come detto remoto, permane la necessità di prevenire il trattamento illecito dei dati aziendali informatici da parte della struttura aziendale.

AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA predispone, entro Luglio 2019, appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni di vigilanza come da Codice della privacy (Regolamento UE 2016 / 679 – GDPR - , DLgs 101 / 2018, DLgs 196 / 2003), per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informativo e dei dati personali e dei terzi.

Le unità organizzative aziendali sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le previsioni del Codice Etico.

AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA definisce, aggiorna, approva formalmente le policies aziendali e le procedure in materia di sicurezza informatica/telematica e ne assicura la divulgazione a tutti gli interessati, a tutti i livelli dell'organizzazione con particolare riferimento a:

- piano di business continuity (BC);
- piano di disaster recovery (DR);
- piano di back up (BK) (modalità, frequenza, etc.);
- regole per l'accesso remoto da parte di terzi soggetti;
- requisiti di autenticazione a tutti i sistemi informatici/telematici,

Più in particolare:

- anche con il supporto di soggetti esterni, AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA predispone e mantiene aggiornato il censimento degli applicativi e/o dei *software* in uso in ogni unità organizzativa aziendale;
- l'installazione di applicativi e software e / o l'intervento di configurazione dei PC e degli strumenti di informatica individuale ed aziendale avviene solo da parte dell'Amministratore di Sistema apposito incaricato nella procedura di gestione privacy;
- in ottica aziendale si provvede a:
  - Individuazione della Titolarità del Trattamento ed eventuali Contitolarità (ad esempio società di gruppo controllate o partecipate);
  - Individuazione e nomina delle Responsabilità al Trattamento (Agreement Art. 28 GDPR);
  - Nomina del Data Protection Officer;
  - Nomina dell'Amministratore di Sistema;
  - Nomina del Custode delle password;
  - Nomina degli Incaricati al Trattamento;
- ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche assegnate; ad ogni dipendente viene tra l'altro consegnato quanto segue, nell'ambito delle procedure di trattamento dati a tutela della privacy:
  - Disciplinare tecnico ed informativa per l'utilizzo degli strumenti aziendali;
  - Disciplinare tecnico ed informativa per l'utilizzo di Internet ed e-mail;
  - Istruzioni per il trattamento dati da parte degli Incaricati.
  - Osservanza mediante istruzioni delle Disposizioni del Garante Privacy per la disciplina speciale (quali utilizzo Cookies sui siti Web, raccolta dati su siti Web, raccolta Log e controllo degli accessi degli Amministratori di Sistema, Videosorveglianza ecc.)
- le risorse informatiche devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività aziendale;

- tali risorse devono essere conservate in modo appropriato; dovrà essere tempestivamente segnalato l'eventuale furto o danneggiamento;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/*outsourcer* nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, tali soggetti devono impegnarsi ad operare nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del DLgs 231 / 2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo;

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio *virus, worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

Più in particolare, i principi di sicurezza organizzativa, comportamentale e tecnologica, nonché il sistema di controllo a presidio dei descritti sistemi informatici e del patrimonio informativo di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, si basa su livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa.

In particolare:

- la gestione delle abilitazioni deve avvenire tramite la definizione di "profili di accesso" in ragione delle funzioni svolte all'interno di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA;
- le variazioni al contenuto dei profili devono essere eseguite dalle funzioni deputate al presidio della sicurezza logica (Amministratore di Sistema), su richiesta delle funzioni interessate; la funzione richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative ricoperte;
- ogni utente deve essere associato ad un solo profilo abilitativo, in relazione al proprio ruolo aziendale; in caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, deve essere riattribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato;

- le attività di implementazione e modifica dei *software*, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del *software* devono essere organizzativamente demandate a funzioni differenti rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi;
- le attività di controllo costituiscono valido presidio anche a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.
- è necessario svolgere adeguata formazione del personale sugli aspetti di sicurezza dei sistemi;
- è necessario provvedere alla costante predisposizione ed aggiornamento delle norme di sicurezza, al fine di garantirne nel tempo l'applicabilità, l'adeguatezza e l'efficacia;
- con specifico riferimento alla gestione di riprese ed immagini registrate a mezzo di sistemi di videosorveglianza, debbono essere specificamente individuati i soggetti responsabili dell'accesso e dell'utilizzo di dette riprese ed immagini.

Tra le principali attività di prevenzione e di presidio rispetto alla commissione dei reati informatici, sono in particolare previste:

- attuazione di interventi di rimozione di sistemi, applicazioni e reti individuati come obsoleti;
- pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle configurazioni di sistema;
- gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione per garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità;
- prevenzione da *software* dannoso tramite opportuni strumenti e funzioni adeguate;
- formalizzazione di responsabilità, processi, strumenti e modalità per lo scambio delle informazioni tramite posta elettronica;

Con riferimento alla gestione degli incidenti in materia di sicurezza informatica:

- il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla tracciabilità a sistema;
- tutti gli eventi e le attività effettuate (tra le quali gli accessi alle informazioni, le operazioni correttive effettuate tramite sistema, ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente), con particolare riguardo all'operato di utenze con privilegi speciali, risultano tracciate attraverso sistematica registrazione;
- è implementata la DPIA dei Processi aziendali e delle istanze IT per il calcolo del Rischio Assoluto (RA) e il calcolo del Rischio Residuo (RR) con l'applicazione delle misure organizzative e tecniche in ottemperanza all'Art. 32 del GDPR;
- è istituito, nell'ambito delle procedure di tutela dei dati personali, il Registro dei Trattamenti con l'evidenza del RR e RR per ogni processo aziendale inerente il trattamento dei dati personali;
- è istituito, nell'ambito delle procedure di tutela dei dati personali, il Registro dei Data Breaches con la descrizione operativa delle regole di denuncia dei trattamenti illeciti e le forme di comunicazione al Garante nei casi previsti dalla normativa;
- è implementato l'esercizio del Diritto all'Oblio;
- è implementato l'esercizio del Diritto alla Portabilità del Dato;
- è implementato l'esercizio del controllo delle forniture IT per quanto riguarda il Privacy by Default ed il Privacy by Design.

#### Art. 24-ter

##### *Delitti di criminalità organizzata*

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3).

## ARTICOLI CITATI

Articolo	Testo
<p><b>Art. 416 c.p.</b> Associazione per delinquere.</p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
<p><b>Art. 416-bis c.p.</b> Associazioni di tipo mafioso anche straniere.</p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>

Articolo	Testo
<b>Art. 416-ter c.p.</b> Scambio elettorale politico-mafioso	(articolo così sostituito dall'art. 1 della legge n. 62 del 2014) 1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. (comma così modificato dalla legge n. 103 del 2017) 2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
<b>Art. 630 c.p.</b> Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.	Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Va verificata l'eventualità che, a vantaggio di AUTOSTRADE CENTROPADANE SPA, si stabiliscano sodalizi criminosi, anche tenuto conto dell'articolazione della gestione come da § 1.1 del vigente piano anticorruzione della Società.

Appare improbabile un'infiltrazione del tipo in esame nell'ambito delle negoziazioni con gli istituti di credito e per gli espropri (le controparti della Società sono già individuate, ed appare difficile che sodalizi criminali possano inserirsi); lo stesso dicasi per i rapporti di *service* tra la Società e Centro Padane SRL / Stradivaria SpA, ed in generale con le società partecipate.

L'eventualità potrebbe essere in particolare correlata agli istituendi rapporti con terzi, nell'ambito della cessione o locazione, dell'immobile di Via Colletta (ancor più che della fibra ottica); a favore di AUTOSTRADE CENTROPADANE SPA potrebbero essere dunque commessi reati di criminalità organizzata, favorendo l'insediarsi di detti sodalizi quali cessionari o affittuari dell'immobile, in cambio di (maggior) denaro.

---

I presidi alla commissione dei presenti reati sono correlati a tutte le verifiche, preliminari e successive, all'aggiudicazione delle procedure, in linea di principio di evidenza pubblica, che AUTOSTRADE CENTROPADANE SPA deve svolgere ai fini dell'assegnazione (proprietà o locazione / affitto) dell'immobile.

Inoltre diviene rilevante la coerente individuazione dei requisiti che debbono necessariamente sussistere in capo ai partecipanti a dette procedure (anche con riguardo all'art 80 DLgs 50 / 2016 per quanto non si tratti di appalti, ma dell'operazione esattamente opposta, ch  non comporta pagamenti della Società ma al contrario incassi pi  rilevanti ed una tantum in caso di cessione, o pi  contenuti ma periodici anche nel

medio lungo periodo, a seconda che si tratti di cessione o locazione); l'assenza di reati che precludano i rapporti con la pubblica amministrazione e di ogni altro significativo indizio della presenza di sodalizi criminali deve essere oggetto di sistematica preventiva verifica (alle autodichiarazioni dei partecipanti ad una procedura deve seguire l'approfondimento delle banche dati disponibili ai fini in esame: banche dati antimafia, casellari giudiziari, raccolte di informazioni presso ANAC e le prefetture ecc.).

<p><b>Art. 74. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</b>  Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti</p> <p>(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti ((dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73)), chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</li> <li>2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</li> <li>3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</li> <li>4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</li> <li>5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</li> <li>6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</li> <li>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</li> <li>8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</li> </ol>
--	--

<b>Articolo</b>	<b>Testo</b>
<p><b>Art. 407 C.p.c.</b>  comma 2, lettera a), numero 5)</p>	<p>.....</p> <p>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ....;</li> <li>2) ....;</li> <li>3) ....;</li> <li>4) ....;</li> <li>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</li> </ol>

Art. 25

*Concussione, induzione indebita a dare o  
promettere utilità e corruzione*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, ((319-quater)) e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

## ARTICOLI CITATI

<b>Art. CODICE PENALE</b>	<b>Testo</b>
<b>Art. 317 c.p.</b> Concussione.	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
<b>Art. 318 c.p.</b> Corruzione per l'esercizio della funzione.	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
<b>Art. 319 c.p.</b> Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
<b>Art. 319-bis c.p.</b> Circostanze aggravanti.	La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
<b>Art. 319-ter c.p.</b> Corruzione in atti giudiziari.	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
<b>Art. 320 c.p.</b> Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
<b>Art. 321 c.p.</b> Pene per il corruttore.	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
<b>Art. 322 c.p.</b> Istigazione alla corruzione.	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

<b>Art. CODICE PENALE</b>	<b>Testo</b>
<p><b>Art. 322-bis</b>  <b>C.p.</b> Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>

Come da § 1.1 del vigente Piano anticorruzione e trasparenza di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, cui si rinvia per il maggior dettaglio, la gestione corrente della Società può essere riassunta come segue:

- a) Gestione del contenzioso con istituti di credito;
- b) Gestione dei contenziosi per espropri, riserve, cause di lavoro;
- c) Gestione dell'immobile in Via Colletta 1 – Cremona, nonché della rete in fibra ottica che corre lungo la tratta autostradale A21, di proprietà della Società;
- d) Gestione dei rapporti con Centro Padane SRL;
- e) Gestione delle partecipazioni societarie detenute da AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA.

Si potrebbe verificare che, ad indebito beneficio di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, si intervenga, con commissione dei reati sopra descritti, in particolare sui soggetti di seguito elencati, che rivestono ruoli decisionali nei rilevanti processi gestionali sopra descritti (sono dunque da monitorare i rapporti tra AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA e detti soggetti):

- a) Funzionari degli istituti di credito e studi legali a supporto di questi ultimi (che, nell'ambito dei reati in questione, potrebbero indebitamente agevolare e ridurre gli oneri, se dovuti, in capo ad AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA);

- b) Studi legali a supporto dei soggetti espropriati (valgono le considerazioni svolte sopra; salvi casi eccezionali, appare meno probabile che i reati in questione possano coinvolgere i proprietari delle aree espropriate, diversamente da quanto avviene sopra sub a), poiché le strutture e le procedure articolate e complesse delle più impersonali strutture di grandi dimensioni quali le banche potrebbero consentire la commissione del reato a favore di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, mentre la proprietà terriera spesso fa diretto riferimento a persone fisiche o a società dalla semplice struttura);
- c) Considerazioni analoghe a quanto sopra potrebbero valere, con riferimento alla potenziale futura cessione a terzi dell'immobile di Via Colletta o delle fibre di proprietà di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, nei rapporti tra la Società e funzionari di strutture complesse interessate all'acquisto, studi legali e consulenti a supporto (in ottica di maggior prezzo a favore di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA ma a fronte della commissione di uno dei reati in questione);
- d - e) Nell'ambito dei contratti di service intercorrenti tra AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA e Centro Padane SRL (in un caso) e Stradivaria SpA (in altro caso), potrebbero commettersi reati tra quelli in questione ai fini di favorire indebitamente AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, ad esempio percependo i corrispettivi contrattuali previsti a fronte di prestazioni da parte di quest'ultima in quantità e qualità minore rispetto agli standard contrattuali.

La contropartita, nella commissione di detti reati, può essere costituita da denaro, ma anche da indebite agevolazioni nell'assegnazione di consulenze a soggetti vicini ai funzionari, ai rappresentanti, ai professionisti dei soggetti coinvolti; data la gestione attuale di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, meno probabile appare operare forzando appalti e selezioni di personale presso la Società (procedure di scarso rilievo economico o nemmeno programmate).

Si noti che la presente famiglia di reati costituisce uno dei più rilevanti punti di contatto tra le fattispecie di cui al DLgs 231 / 2001 (reati commessi a favore della persona giuridica) ed alla Legge 190 / 2012 (reati commessi in danno della persona giuridica ed a vantaggio di singoli), proprio in relazione ai possibili intrecci sopra tratteggiati.

---

Ai fini del presidio a che i reati in questione non siano commessi:

- Appare necessario che il soggetto rappresentante AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA nei rapporti con i soggetti giuridici e le persone fisiche di cui sopra ricopra un ruolo organizzativo coerente con la tematica affrontata e / o sia formalmente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione;
- Inoltre ogni fase dei rapporti di cui sopra deve essere oggetto di verbalizzazione e / o di rendicontazione al Consiglio di Amministrazione;
- Infine, appare rilevante la verifica sugli atti di acquisto di lavori, servizi, forniture e di selezione del personale.

---

In generale, fermo quanto sopra ed estendendo le riflessioni anche ai rapporti tra AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA e la Pubblica Amministrazione in senso ampio, i seguenti principi etici e di comportamento si applicano a tutti i soggetti che intrattengono a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, rapporti con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del patrimonio previsti dal DLgs 231 / 2001.

Tali soggetti devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate ovvero violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello.

In particolare, nell'esercizio della loro attività in favore di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, tali soggetti sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali.

A tali soggetti e' richiesto di astenersi:

- dall'usare la propria posizione al fine di ottenere un beneficio o un privilegio per AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, oltre che per se stessi;
- dal promettere o effettuare dazioni in denaro a favore di rappresentanti dei soggetti di cui sopra da a) ad e) e della Pubblica Amministrazione per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio o comunque in violazione della normativa vigente;
- dal distribuire e/o ricevere omaggi e/o regali al di fuori delle pratiche aziendali ammesse e / o eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, anche in quelle circostanze in cui in cui offrire regali o doni risulti una prassi diffusa; gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore e sono ammessi qualora il valore di mercato non sia superiore a € 50,00;
- dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di consulenza, ecc.) in favore di rappresentanti dei soggetti di cui sopra da a) ad e) e della Pubblica Amministrazione, italiana o europea, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA;
- dall'accettare da Enti Pubblici o da privati, in proprio o tramite terzi, pagamenti, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, regali o altre utilità che possano risultare in un condizionamento dell'attività;
- dall'effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- dal favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti dei soggetti di cui sopra da a) ad e) e della Pubblica Amministrazione, quale condizione per lo svolgimento di successive attività.

Nei confronti dei soggetti di cui sopra da a) ad e) e della Pubblica Amministrazione, nonché nei confronti dei privati, è fatto divieto, da parte dei rappresentanti di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, di:

- esibire documenti falsi e/o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre in errori di valutazione tecnico-economica;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a favore di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA le decisioni assunte da parte dei terzi.

Tutti i destinatari del presente Modello, che si trovano ad intrattenere qualsivoglia rapporto/contatto con dei soggetti di cui sopra da a) ad e) e con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, sono tenuti ad interrompere immediatamente l'attività e ad informare tempestivamente l'OdV in caso di irregolarità nello svolgimento delle mansioni/attività affidate (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale).

In caso di dubbi circa quanto sopra, sollevati ad un superiore gerarchico da un collaboratore di quest'ultimo, circa il comportamento da adottare, il superiore deve fornire le spiegazioni del caso, contattando ove necessario l'Organismo di Vigilanza.

In capo a ciascun Amministratore e Dipendente di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA corre l'obbligo di monitorare, con la frequenza necessaria, le attività svolte dai collaboratori che effettuano attività continuative o sporadiche nei confronti di enti pubblici, al fine di verificare il regolare svolgimento delle stesse.

Opera in ogni caso l'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza nei casi ritenuti dubbi o di potenziale commissione di reati.

Art. 25-bis

*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo  
e in strumenti o segni di riconoscimento.*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito (, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà';
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

## ARTICOLI CITATI

<b>Art. CODICE PENALE</b>	<b>Testo</b>
<p><b>Art. 453 c.p.</b> Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.</p> <p>Ultimo aggiornamento: 12 settembre 2016, D.Lgs. 21 Giugno 2016 n. 125 (GU Serie Generale n.161 del 12-7-2016)</p>	<p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</li> <li>2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</li> <li>3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</li> <li>4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</li> </ol> <p>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>
<p><b>Art. 454 c.p.</b> Alterazione di monete.</p>	<p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p>
<p><b>Art. 455 c.p.</b> Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.</p>
<p><b>Art. 456 c.p.</b> Circostanze aggravanti.</p>	<p>Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.</p>
<p><b>Art. 457 c.p.</b> Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.</p>	<p>Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>
<p><b>Art. 459 c.p.</b> Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</p> <p>Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p>
<p><b>Art. 460 c.p.</b> Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.</p>	<p>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.</p>

<b>Art. CODICE PENALE</b>	<b>Testo</b>
<p><b>Art. 461 c.p.</b>            Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.</p>	<p>Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p> <p>La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p> <p>Ultimo aggiornamento: 12 settembre 2016, D.Lgs. 21 Giugno 2016 n. 125 (GU Serie Generale n.161 del 12-7-2016)</p>
<p><b>Art. 464 c.p.</b>            Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.</p>	<p>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.</p> <p>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p>
<p><b>Art. 473 c.p.</b>            Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</p>	<p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale</p>
<p><b>Art. 474 c.p.</b>            Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>

Non risulta ipotizzabile la commissione dei reati in questione a vantaggio di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, in quanto non sussiste circolazione di contanti o uso di valori in bollo (se non eventualmente per valori non rilevanti) nell'ambito della gestione attuale della Società come descritta al § 1.1 del vigente Piano anticorruzione e trasparenza.

*Art. 25-ter*  
*Reati societari*

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; (9)
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (9)

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.)

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (9)

-----  
(9) La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

## ARTICOLI CITATI

<b>Art. COD. CIVILE</b>	
<p><b>Art. 2621 c.c.</b> False comunicazioni sociali.</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi</p>
<p><b>Art. 2621-bis c.c.</b> Fatti di lieve entità</p> <p>Articolo introdotto da: L. 27 maggio 2015, n. 69 (GU Serie Generale n.124 del 30-5-2015)</p>	<p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>
<p><b>Art. 2622 c.c.</b> False comunicazioni sociali delle società quotate.</p> <p>Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2016, L. 27 maggio 2015, n. 69 (GU Serie Generale n.124 del 30-5-2015)</p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
<p><b>Art. 2623 c.c.</b></p>	<p>Falso in prospetto. (Abrogato)</p>
<p><b>Art. 2624 c.c.</b></p>	<p>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. (Abrogato)</p>
<p><b>Art. 2625 c.c.</b> Impedito controllo.</p>	<p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il</p>

	pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
<b>Art. COD. CIVILE</b>	
<b>Art. 2626 c.c.</b> Indebita restituzione dei conferimenti.	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
<b>Art. 2627 c.c.</b> Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
<b>Art. 2628 c.c.</b> Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.	Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
<b>Art. 2629 c.c.</b> Operazioni in pregiudizio dei creditori.	Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
<b>Art. 2629-bis c.c.</b> Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi .
<b>Art. 2632 c.c.</b> Formazione fittizia del capitale.	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
<b>Art. 2633 c.c.</b> Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.	I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

<p><b>Art. 2635 c.c.</b> Corruzione tra privati.</p> <p>Ultimo aggiornamento: 03 aprile 2017, D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 (GU n.75 del 30-3-2017)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. <b>COMMA 5 ABROGATO DALLA LEGGE 3 / 2019.</b> Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>
<p><b>Art. 2635-bis C.c.</b> Istigazione alla corruzione tra privati.</p> <p>Articolo introdotto da: D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 (GU n.75 del 30-3-2017)</p>	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. <b>COMMA 3 ABROGATO DALLA LEGGE 3 / 2019.</b></p>
<p><b>Art. 2636 c.c.</b> Illecita influenza sull'assemblea.</p>	<p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
<p><b>Art. 2637 c.c.</b> Aggiotaggio.</p>	<p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni .</p>

I reati sopra descritti possono realizzarsi, a vantaggio di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, in relazione all'indebita determinazione di rappresentare una situazione economico – finanziaria – patrimoniale della stessa AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA artatamente migliore o peggiore del reale (a livello di bilancio di esercizio o di rendicontazioni periodiche) ed alla volontà di non consentire attività di verifica (si pensi all'esercizio del controllo da parte degli Enti Pubblici soci – ancorchè non si tratti di *in house providing* in quanto non sussistono servizi affidati direttamente da detti Enti soci –, all'attività istituzionale dei Revisori dei Conti e simili).

Si rammenta che, ex § 1.1 del vigente piano anticorruzione della Società, la gestione di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA può essere riassunta come segue:

- a) Gestione del contenzioso con istituti di credito;
- b) Gestione dei contenziosi per espropri, riserve, cause di lavoro;
- c) Gestione dell'immobile in Via Colletta e della rete in fibra ottica;
- d) Gestione dei rapporti con Centro Padane SRL e Stradivaria SpA (contratti di *service*);
- e) Gestione delle partecipazioni societarie detenute da AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA.

I reati societari di possibile commissione a favore della Società potrebbero essere ricondotti alla falsa rappresentazione dell'evoluzione delle situazioni di cui sopra sub a) e b), e / o delle valutazioni afferenti i beni sub c) ed e), ai fini di non consentire o consentire in misura artatamente minore o anche maggiore del reale (rispetto all'applicazione corretta dei principi contabili e della coerente rappresentazione di fatti gestionali in generale) erogazioni di dividendi e, soprattutto, erogazioni di riserve ai Soci.

Dunque potrebbero essere adottati accorgimenti di alterazione dei risultati a peggioramento o a miglioramento dei risultati, ma a vantaggio dell'azienda oppure degli stessi Soci (ad esempio, rilevando o non rilevando accantonamenti a fondi rischi e spese future, rispettivamente in assenza ed in presenza dei necessari presupposti, il che appare particolarmente significativo per la Società con riferimento a quanto sopra sub a) e b); e / o anticipando la rilevazione e l'esposizione di costi o componenti negativi di reddito e / o posticipando ricavi o componenti positivi di reddito rispetto alla competenza temporale).

Con riferimento alla mancata comunicazione di conflitti di interesse (ad esempio da parte di Amministratori), sussiste il rischio che detti Amministratori, se in situazione di non comunicato conflitto nell'assunzione di determinate decisioni di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, migliorino o peggiorino artatamente il risultato economico secondo convenienza.

La verifica sulla continuità e sulla coerenza dell'attività dei Revisori Legali dei Conti e del Collegio Sindacale, oltre che verifiche dirette nel merito, costituiscono il presidio alla commissione di detti reati.

---

Tutti i Destinatari del Modello 231 che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella formazione e gestione degli atti afferenti la famiglia di reati in questione, devono:

- D) attenersi a quanto espressamente disposto nel Codice Etico;
- E) operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- F) ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici;
- G) assicurare il pieno supporto al Collegio Sindacale ed ai Revisori Legali nello svolgimento delle attività di loro competenza.

A carico dei Destinatari di cui sopra, inoltre, compete l'espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA; in particolare, redigere *report* specifici rigorosamente distinti per ciascuna delle aree di gestione sopra da a) ad e) (anche ex art 6 DLgs 175 / 2016);
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA ed agire sempre nel rispetto delle procedure amministrative e contabili, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, con particolare riferimento alla libera e corretta formazione della volontà assembleare e del Consiglio di Amministrazione, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione previsto dalla legge e dallo statuto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di proporre e/o eseguire e/o esprimere parere favorevole in merito ad azioni volte a:

- con riferimento al precedente punto 1:
  - rappresentare nel bilancio di esercizio di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA e nelle relazioni periodiche, o trasmettere per la rappresentazione in altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA;
  - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA.
- con riferimento al precedente punto 3:
  - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e dei Revisori Legali dei Conti;
  - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà.

---

Particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle risorse finanziarie, alle attività riguardanti la formazione e redazione del bilancio e delle situazioni infrannuali, e alle attività riguardanti l'assolvimento degli obblighi tributari, previdenziali e assistenziali.

Conseguentemente, i destinatari dei processi a rischio sopra riportati devono attenersi alle seguenti misure preventive:

1. per le attività riguardanti la gestione finanziaria:
  - ◆ assicurare che le operazioni economico – finanziarie poste in essere per lo svolgimento delle attività di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA siano avvenute nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello Statuto sociale (al riguardo, diviene ulteriore strumento di presidio l'obbligo di fatturazione elettronica a mezzo SDI);
  - ◆ assicurare il monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita di cassa, a mezzo di sistematici preventivi di tesoreria e relativa rendicontazioni;
  - ◆ assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
  - ◆ assicurare che tutte le operazioni effettuate, che impattano sulla tesoreria, siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
  - ◆ assicurare che i rapporti intrattenuti con gli istituti bancari, con i clienti / utenti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni;
2. per le attività riguardanti la formazione e redazione del bilancio e delle situazioni infrannuali:
  - ◆ garantire l'accuratezza dei dati di competenza per la corretta rappresentazione degli stessi in bilancio e nelle situazioni contabili periodiche elaborando e predisponendo gli accertamenti di competenza;
  - ◆ predisporre tutte le valutazioni necessarie alla corretta rappresentazione in bilancio delle attività e passività, incluse le operazioni c.d. fuori bilancio;
  - ◆ assicurare che la nota integrativa contenga tutte le informazioni utili alla corretta interpretazione del bilancio conformemente alle leggi in vigore;

- ◆ assicurare che sia stata rispettata la normativa fiscale e previdenziale in vigore;
- ◆ attestare che i dati, le valutazioni e le riconciliazioni fornite ed elaborate siano corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità, secondo quanto disposto dal Codice Civile e dai Principi Contabili di riferimento.

I soggetti che concorrono alla predisposizione della documentazione degli atti assembleari e consiliari devono osservare principi di assoluta lealtà e chiarezza.

Inoltre, gli Amministratori devono, nella conduzione del Consiglio:

- ◆ assicurare che le delibere del Consiglio di Amministrazione siano assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto, dalle norme di legge vigenti e da quanto previsto nel presente modello 231; in particolare le deliberazioni devono descrivere al loro interno l'oggetto della decisione, le premesse, le motivazioni, il percorso istruttorio, i riferimenti normativi e gli atti precedenti, la discussione intervenuta tra i Consiglieri, il dispositivo;
- ◆ verificare che le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione siano puntualmente e correttamente eseguite, anche attenendosi a quanto previsto dal Codice Etico;
- ◆ assicurare il pieno supporto al Collegio Sindacale ed ai Revisori Legali nello svolgimento delle attività di loro competenza;

Gli Amministratori devono:

- ◆ garantire che tutte le informazioni sociali trasmesse all'esterno (media, ecc.), siano rispondenti all'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- ◆ garantire che tutte le informazioni trasmesse siano rintracciabili negli atti e nei libri societari.

<b>Art. COD. CIVILE</b>	
<p><b>Art. 2638 c.c.</b> Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.</p> <p>Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2016, D.Lgs 16 novembre 2015, n. 180 (in G.U. 16/11/2015, n.267)</p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.</p>

Vale a presidio tutto quanto sopra esposto; si veda inoltre la Parte Generale del Modello e quanto all'art 24bis.

#### Art. 25-quater

##### *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

## ARTICOLI CITATI

Articolo	Testo
<p><b>Art. 270 c.p.</b> Associazioni sovversive.</p>	<p>Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.</p>
<p><b>Art. 270 - bis c.p.</b> Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. (1)</p>	<p>Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p><i>(1) A norma dell'art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.</i></p>
<p><b>Art. 270 - ter c.p.</b> Assistenza agli associati. (1)</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p> <p><i>(1) A norma dell'art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.</i></p>
<p><b>Art. 270 - quater c.p.</b> Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. (2)</p>	<p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni. (1)</p> <p><i>(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.</i></p> <p><i>(2) A norma dell'art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.</i></p>
<p><b>Art. 270 - quater 1 c.p.</b> Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (1) (2)</p>	<p>Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.</p> <p><i>(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.</i></p> <p><i>(2) A norma dell'art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto</i></p>

	<i>previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.</i>
<b>Art. 270 – quinquies c.p.</b> Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. (3)	<p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. (1)</p> <p>Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (2)</p> <p><i>(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.</i></p> <p><i>(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.</i></p> <p><i>(3) A norma dell'art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.</i></p>
<b>Art. 270 – quinquies 1 c.p.</b> Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (1)	<p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.</p> <p>Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p><i>(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 153.</i></p>
<b>Art. 270 – quinquies 2 c.p.</b> Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (1)	<p>Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.</p> <p><i>(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 153.</i></p>
<b>Art. 270 – sexies c.p.</b> Condotte con finalità di terrorismo	<p>Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p>

<p><b>Articolo 2</b>  Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo  New York, 9 dicembre 1999.</p>	<p>1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</p> <p>a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;</p> <p>b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</p> <p>2.</p> <p>a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.</p> <p>b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.</p> <p>3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.</p> <p>4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</p> <p>5. Commette altresì reato chiunque:</p> <p>a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;</p> <p>b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;</p> <p>c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:</p> <p>i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;</p> <p>ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</p>
--	--

Non risulta ipotizzabile la commissione dei reati in questione a vantaggio di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, in quanto non sussistono condizioni tali, nell'ambito della gestione attuale della Società come descritta al § 1.1 del vigente Piano anticorruzione e trasparenza, da poter prefigurare l'attuazione; in particolare gli immobili di proprietà (immobile di sede e fibre ottiche) nemmeno si prestano a veicolare o favorire teorici attentati terroristici (il quadro risultava differente sino a quando la Società ha detenuto la proprietà ed ha condotto la gestione del tratto autostradale A21).

*Art. 25-quinquies*  
*Delitti contro la personalita' individuale*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonche' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

### ARTICOLI CITATI

<b>Art. CODICE PENALE</b>	<b>Testo</b>
<b>Art. 600 c.p.</b> Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.	Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
<b>Art. 600-bis c.p.</b> Prostituzione minorile.	È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

<p><b>Art. 600-ter</b> <b>C.p.</b> Pornografia minorile.</p>	<p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</p> <p>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p>
<p><b>Art. 600-quater</b> <b>C.p.</b> Detenzione di materiale pornografico.</p>	<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>
<p><b>Art. 600 - quater.1 c.p.</b> Pornografia virtuale.</p>	<p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>
<p><b>Art. 600-quinquies c.p.</b> Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.</p>	<p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.</p>
<p><b>Art. 601 c.p.</b> Tratta di persone.</p>	<p>È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età</p>

<b>Art. 602 c.p.</b> Acquisto e alienazione di schiavi.	Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
<b>Art. CODICE PENALE</b>	<b>Testo</b>
<b>Art. 603-bis c.p.</b> Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</li> <li>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</li> </ol> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</li> <li>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</li> <li>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</li> <li>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</li> </ol> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</li> <li>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</li> <li>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</li> </ol>
<b>Art. 609 c.p.</b> Perquisizione e ispezione personali arbitrarie.	Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno

Non risulta ipotizzabile la commissione dei reati in questione a vantaggio di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, in quanto non sussistono condizioni tali, nell'ambito della gestione attuale della Società come descritta al § 1.1 del vigente Piano anticorruzione e trasparenza, da poter prefigurarne l'attuazione.

Infatti, l'organico dipendente è minimo ed anche gli appaltatori ed i soggetti terzi di cui la Società si avvale non operano, nei rapporti con la Società stessa, con organici significativi (cosicché lo sfruttamento della manodopera, la riduzione in schiavitù ecc non risultano nemmeno prefigurabili).

*Art. 25-sexies  
Abusi di mercato*

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

### **ARTICOLI CITATI**

<b>Art. CODICE PENALE</b>	<b>Testo</b>
<b>D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998</b>  Parte V, titolo I-bis, capo II Sanzioni penali	Art. 184 (Abuso di informazioni privilegiate)  1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:  a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;  b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;  c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).  2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.  3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.  3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.  4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

	<p>Art. 185 (Manipolazione del mercato)</p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>Art. 186 (Pene accessorie)</p> <p>1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.</p> <p>Art. 187 (Confisca)</p> <p>1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.</p> <p>2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.</p> <p>3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.</p>
--	--

Non risulta ipotizzabile la commissione dei reati in questione a vantaggio di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, in quanto non sussistono condizioni tali, nell'ambito della gestione attuale della Società come descritta al § 1.1 del vigente Piano anticorruzione e trasparenza, da poter prefigurarne l'attuazione; si rinvia anche alla scheda afferente i reati ex art 25bis.1 DLgs 231 / 2001.

*Art. 25-septies*

*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

## ARTICOLI CITATI

Articolo	Testo
<p><b>Art. 589 c.p.</b> Omicidio colposo.</p>	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>
<p><b>Art. 590 c.p.</b> Lesioni personali colpose</p>	<p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>
<p><b>Articolo 55, comma 2</b></p> <p>D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123</p> <p>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</p>	<p><i>(1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:</i> <i>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</i> <i>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.)</i></p> <p>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p>

Si deve innanzitutto premettere che, a far data dalla cessazione della gestione della tratta autostradale A21, la Società non dispone più di una gestione operativa sul territorio (dunque, senza nemmeno più ricorso ad appaltatori che svolgano attività operativo / materiali ed occupino rilevanti maestranze); inoltre, rileva il contenutissimo organico della Società, il quale ha cura delle attività descritte al § 1.1 lettere da a) ad e) del vigente piano anticorruzione della Società, le quali sono meramente attività intellettuali e d'ufficio. Nondimeno, pur nel limitato ambito di cui sopra, ai fini dello sviluppo del modello di prevenzione, con riferimento alla presente famiglia di reati, si considerino innanzitutto gli obblighi di cui agli artt 17 e 18 DLgs 81 / 2008 (i quali costituiscono la cornice imprescindibile del sistema afferente la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro aziendali), ai fini di individuare via via lo stato attuale delle misure attivate da parte di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA.

Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili

*1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:*

*a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;*

AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA ha sviluppato e mantiene aggiornato il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

*b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.*

AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA ha nominato il proprio Responsabile (RSPP), avente le qualifiche e le esperienze richieste dalla legge.

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

*1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:*

*a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.*

AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA ha nominato il proprio Medico Competente, avente le qualifiche e le esperienze richieste dalla legge.

*b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*

AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA ha approvato il proprio apposito organigramma, che individua tutte le figure sopra previste, con riferimento a ciascuna sede nella quale l'attività di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA viene svolta; tutte le figure sono state formalmente incaricate.

*c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*

AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, in sede di assunzione del lavoratore ed in corrispondenza di ogni affidamento / cambiamento di mansione, verifica lo stato psico – fisico del lavoratore stesso, a mezzo dell'attività del Medico Competente, ed attribuisce coerentemente la mansione specifica, salva l'emersione di specifiche problematiche (con particolare riferimento all'eventuale gradazione di idoneità).

*d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale [DPI], sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*

AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA, nel proprio DVR, ha individuato i DPI associati a ciascuna mansione specifica, DPI che vengono obbligatoriamente forniti al lavoratore, a mezzo di scheda / verbale di consegna.

*e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*

al riguardo si rinvia al DVR aggiornato, nonché all'organigramma aziendale in materia di salute e sicurezza

*f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*

AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA ha proceduto alla formazione dei Preposti (come da citato organigramma aziendale), al fine di vigilare sull'osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali

*g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*

AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA gestisce, di concerto con il Medico Competente (che ha definito il piano di sorveglianza sanitaria con la frequenza delle visite per ciascuna mansione), lo scadenziario delle visite previste per la sorveglianza medica per ciascuna mansione.

*g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*

*h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*

AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA ha approvato il piano di emergenza per l'evacuazione dei lavoratori nei gravi casi sopra citati per la sede sociale; ai lavoratori è stata fornita adeguata formazione.

*i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*

*l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;*

Nell'ambito della periodicità e dei contenuti dell'informazione e della formazione previsti dalla legge e dalla normativa, AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA ha definito il proprio scadenziario della formazione in materia di sicurezza, da cui si deriva il piano di formazione annuale, che si attua attraverso i concreti eventi formativi in corso d'anno.

*m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*

*n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza [RLS], l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*

*o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda*

*p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;*

**E' stato nominato il RLS, il quale ha ricevuto adeguata formazione, è stato consultato ai fini della redazione del DVR, accede liberamente ai luoghi di lavoro, partecipa alla riunione periodica ed ai sopralluoghi previsti dal Servizio Prevenzione e Protezione.**

*q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;*

AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA presidia periodicamente la coerenza dei provvedimenti in questione nella sede di lavoro.

*r) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;*

AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA provvede coerentemente a quanto sopra

*s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;*

AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA provvede coerentemente a quanto sopra

*t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;*

Si rinvia a quanto già sopra esposto con riferimento al piano di sicurezza ed alla nomina delle figure preposte; AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA verifica periodicamente l'efficienza dei presidi antincendio e di primo soccorso

*u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;*

AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA richiede sistematicamente, in sede di assegnazione di un appalto a terzi, che siano rispettati gli obblighi di cui sopra; il Coordinatore della Sicurezza (o i Preposti) verificano il rispetto di quanto sopra direttamente in cantiere o presso il luogo di svolgimento dell'appalto

*v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;*

AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA non è interessata al tema specifico;

*z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*

AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA recepisce le innovazioni tecniche ed i propri mutamenti organizzativi all'interno del proprio DVR

*aa) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;*

AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA provvede come da legge

*bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità'.*

Il Medico Competente trasmette gli esiti delle visite effettuate al Servizio Prevenzione e Protezione aziendale ai fini di cui sopra.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il Modello non si sostituisce alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal DLgs 81 / 2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie.

Esso costituisce un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è necessario il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori di AUTOSTRADE CENTROPADANE, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali di AUTOSTRADE CENTROPADANE.

In particolare, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e più in generale ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso AUTOSTRADE CENTROPADANE dovrà:

~ conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;

~ rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;

- ~ utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
  - ~ utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
  - ~ segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
  - ~ adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
  - ~ sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
  - ~ partecipare agli interventi formativi previsti;
  - ~ contribuire all' adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
- A questi fini è fatto divieto di:
- ~ rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  - ~ compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

### PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato, come sopra identificate, ovvero di quei comportamenti che potrebbero integrare la colpa di AUTOSTRADE CENTROPADANE in relazione a infortuni sul lavoro, il Modello di organizzazione, gestione e controllo è adottato ed attuato al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- ~ al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- ~ alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- ~ alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ~ alle attività di sorveglianza sanitaria;
- ~ alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- ~ alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- ~ alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- ~ alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- ~ ove previsto, alle necessarie comunicazioni alle autorità competenti.

Si precisa che, ai fini del mantenimento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, si rende necessario dare evidenza di quanto attuato; ciò avviene attraverso l'adozione di sistemi di registrazione appropriati.

È altresì rilevante garantire la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione, sia di origine interna, sia di origine esterna (ad esempio documentazione relativa a prodotti e sostanze, documentazione attestante la conformità delle macchine).

La gestione della documentazione di origine interna, di origine esterna e delle registrazioni, che costituiscono documentazione speciale, è tale da garantirne la tracciabilità, la conservazione e l'aggiornamento.

La conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) è garantita tramite:

- ~ l'identificazione e l'accessibilità alle norme in materia applicabili all'azienda;
- ~ il continuo aggiornamento della normativa applicabile alle attività dell'azienda;
- ~ il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile.

Art. 25-octies

*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**ARTICOLI CITATI**

<b>Art. CODICE PENALE</b>	<b>Testo</b>
<b>648</b> Ricettazione	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
<b>648-bis</b> Riciclaggio.	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
<b>648-ter</b> Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

<b>Art. CODICE PENALE</b>	<b>Testo</b>
<b>648-ter.1</b> Autoriciclaggio	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>

Si faccia riferimento alle aree di attuale gestione della Società come da § 1.1 del vigente piano anticorruzione:

- a) Gestione del contenzioso con istituti di credito,
- b) Gestione dei contenziosi per espropri, riserve, cause di lavoro,
- c) Gestione dell'immobile in Via Colletta nonché della rete in fibra ottica,
- d) Gestione dei rapporti con Centro Padane SRL e Stradivaria (*service*),
- e) Gestione delle partecipazioni societarie detenute da AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA.

1)

Sul fronte dei ricavi e dei componenti positivi di reddito, dall'area c) si possono e potranno generare flussi positivi in relazione alla cessione a terzi dell'intero bene o all'affitto a vario titolo dello stesso (sia per l'immobile di Via Colletta, sia per la fibra); l'area d) genera corrispettivi a favore di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA in ragione dei servizi prestati come da contratti; l'area e) può generare dividendi ma, al momento, soprattutto con riferimento a Stradivaria SpA potrà più probabilmente generare esigenze di immissione di capitali da parte di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA nella stessa Stradivaria SpA; l'area a) potrebbe generare flussi positivi e / o negativi di cassa per AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA.

2)

Sul fronte dei costi sostenuti, i flussi di denaro sono evidentemente a favore, oltre che dei soggetti di cui sopra sub 1), di professionisti e di appaltatori di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA.

---

La prevenzione dei reati in questione si fonderà tra l'altro sulle verifiche, in sede di cessione o di affitto a terzi dei beni di cui sopra, relative alla generazione, in capo ai cessionari e / o agli affittuari, delle risorse finanziarie necessarie per i pagamenti a favore di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA.

Ancorchè come detto non si tratti di appalti, negli avvisi pubblici e comunque negli atti di affidamento AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA dovrà dunque prevedere autodichiarazioni, anche attraverso il DGUE ex art 85 DLgs 50 / 2016, afferenti il possesso dei requisiti per poter trattare con la pubblica amministrazione, il che potrà condurre alla sistematica valutazione di parte o tutti (anche in relazione al valore economico della transazione) i requisiti ex art 80 DLgs 50 / 2016, con successive verifiche a mezzo delle banche dati tradizionali (Casellari, Prefetture, Banche dati antimafia, INPS, Agenzia Entrate ecc.). Tutto quanto sopra vale con particolare riferimento a quanto sopra sub 1), ed anche (per quanto con valori economici più contenuti) anche con riferimento a quanto sopra sub 2).

## Art. 25-novies

### Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941. (17) (20)

-----  
*17) La L. 3 agosto 2009, n. 116, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: "Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote".*

*(20) La L. 3 agosto 2009, n. 116, come modificata dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: "Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria)! In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."*

## ARTICOLI CITATI

<b>Art. legge 22 aprile 1941, n. 633</b>	<b>Testo</b>
<b>171, primo comma, lettera a-bis)</b>	Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) .....; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
<b>171, terzo comma</b>	La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.

<b>Art. legge 22 aprile 1941, n. 633</b>	<b>Testo</b>
<b>171-bis</b>	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>
<b>171-ter</b>	<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p>

<b>Art. legge 22 aprile 1941, n. 633</b>	<b>Testo</b>
<b>...171-ter... continua</b>	<p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>
<b>171-septies</b>	<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>

<b>Art. legge 22 aprile 1941, n. 633</b>	<b>Testo</b>
<b>171-octies</b>	<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>
<b>174-quinquies</b>	<p>1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.</p> <p>2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.</p> <p>3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.</p>

I reati in materia, che possano essere commessi nella gestione di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA ed a vantaggio di quest'ultima, riguardano potenzialmente la genuinità delle licenze dei software impiegati.

---

Il presidio è costituito dal costante aggiornamento e verifica della genuinità del software utilizzato da tutti i dipendenti di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA.

Si rinvia anche ai presidi in materia di reati informatici ex art 24bis DLgs 231 / 2001.

Art. 25-*decies*

*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

**ARTICOLI CITATI**

<b>Art. CODICE PENALE</b>	<b>Testo</b>
<b>Art. 377-bis c.p.</b> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Il reato ha valenza trasversale rispetto ad altri specifici reati commessi a vantaggio di AUTOSTRADE CENTROPADANE SpA.

*Art. 25-undecies*  
*Reati ambientali*

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote)).

1-bis). Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
  - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
  - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
  - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
  - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
  - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
  - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
  - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione

dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

## ARTICOLI CITATI

<b>Art. CODICE PENALE</b>	<b>Testo</b>
<p><b>452-bis c.p.</b> Inquinamento ambientale</p> <p>Articolo introdotto da: L. 22 maggio 2015, n. 68 (GU Serie Generale n.122 del 28-5-2015)</p>	<p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</li> <li>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</li> </ol> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p> <p>Il reato a vantaggio di AUTOSTRADE CENTROPADANE SPA potrebbe essere commesso, necessariamente in collaborazione con appaltatori, non conferendo i rifiuti ai soggetti ed impianti autorizzati, ma disperdendo gli stessi nell'ambiente.</p> <p>Tuttavia in effetti, anche alla luce della gestione caratteristica attuale come da § 1.1 del vigente piano anticorruzione, la Società produce rifiuti solo con riferimento all'attività d'ufficio svolta in sede, il che appare fenomeno di limitato volume, valore, rischio; in realtà al momento la maggior parte di detti rifiuti rientra nella privativa / esclusiva comunale, mentre la gestione toner è al momento in capo a Centro Padane SRL.</p> <p>---</p> <p>Presidi significativi, qualora rilevante, sono costituiti dalla verifica della sussistenza dei regolari rapporti e pagamenti con gli affidatari del ciclo dei rifiuti, e dall'analisi della documentazione di conferimento rilasciata.</p>
<p><b>Art. 452-quater c.p.</b> Disastro ambientale</p> <p>Articolo introdotto da: L. 22 maggio 2015, n. 68 (GU Serie Generale n.122 del 28-5-2015)</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</li> <li>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</li> <li>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</li> </ol> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p> <p>Si rinvia a quanto sopra.</p>
<p><b>Art. 452-quinquies c.p.</b> Delitti colposi contro l'ambiente</p> <p>Articolo introdotto da: L. 22 maggio 2015, n.</p>	<p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p> <p>Si rinvia a quanto sopra.</p>

68 (GU Serie Generale n.122 del 28-5-2015)	
<p><b>Art. 452-sexies</b> <b>C.p.</b> Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.</p> <p>Articolo introdotto da: L. 22 maggio 2015, n. 68 (GU Serie Generale n.122 del 28-5-2015)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</li> <li>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</li> </ol> <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>Si rinvia a quanto sopra, pur nell'improbabilità del fatto.</p>
<p><b>Art. 452-octies</b> <b>C.p.</b> Circostanze aggravanti.</p>	<p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>

<b>Art. CODICE PENALE</b>	<b>Testo</b>
<b>Art. 727-bis</b> <b>C.p.</b> Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
<b>Art. 733-bis</b> <b>C.p.</b> Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.  Si rinvia a quanto sopra.
<b>Art. 137 D.L. 152/2006</b> Sanzioni penali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1,)) Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</li> <li>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni ((e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro)).</li> <li>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 ((o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3,)), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorita' competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.</li> <li>4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena di cui al comma 3.</li> <li>5. ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato)) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</li> <li>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</li> </ol>

--	--

<p><b>...segue ...</b>  <b>Art. 137 D.L.</b>  <b>152/2006</b>  Sanzioni penali</p>	<p>7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p> <p>9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p> <p>10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, e' punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualita' delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorita' competente.</p> <p>14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonche' di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attivita' impartito a norma di detto articolo, e' punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p>
<p><b>Art. 256 D.L.</b>  <b>152/2006</b>  Attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata</p>	<p>1. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1,)) Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con</p>

	<p>l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>3. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1,)) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprieta' dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantita' equivalenti.</p> <p>7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.</p> <p>8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.</p> <p>9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.</p>
--	--

Il reato potrebbe essere commesso a favore di AUTOSTRADE CENTROPADANE SPA nella misura in cui quest'ultimo non verifici il possesso dei requisiti prescritti in capo agli appaltatori.

---

Detta verifica va svolta in sede di gara d'appalto, ma anche in corso d'opera (in corso di contratto).

<p><b>Art. 257 D.L. 152/2006</b> Bonifica dei siti</p>	<p>1. ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,)) chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformita' al progetto approvato dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>((4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilita' per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1)).</p>
--	---

A vantaggio di AUTOSTRADE CENTROPADANE SPA il reato potrebbe essere commesso non smaltendo coerentemente le frazioni di rifiuto raccolto, ma disperdendole nell'ambiente, per cui si rinvia a quanto sopra.

<p><b>Art. 258 D.L. 152/2006</b>  Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p>	<p>1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.</p> <p>2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.))</p> <p>3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al ((comma 1)) sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro ((. . .)). Il numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p> <p>((4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.))</p> <p>5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 ((da parte dei soggetti obbligati)).</p> <p>((5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la</p>
--	--

	<p>comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.))</p>
<p><b>Art. 259 D.L. 152/2006</b>  Traffico illecito di rifiuti</p>	<p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p> <p><b>AUTOSTRADE CENTROPADANE SPA</b>, che non è titolare diretto di risorse umane e materiali, non risulta potenzialmente inseribile in una catena di operatori che intenda commettere il reato, salvo il caso dell'esplicita partecipazione di <b>AUTOSTRADE CENTROPADANE SPA</b> alla ricerca di indebite soluzioni di smaltimento più economiche.</p> <p>---</p> <p>Si veda sopra.</p>
<p><b>Art. 260 D.L. 152/2006</b>  Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</p>	<p>1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.</p> <p>4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p>((4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca)).</p> <p>Si rinvia a quanto sopra.</p>

**Art. 260-bis**  
**D.L. 152/2006**

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. (82) ((104))

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. (82) ((104))

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. (82) ((104))

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. (82) ((104))

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di

	<p>rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. (82) ((104))</p>
<p><b>...segue ...</b>  <b>Art. 260-bis</b>  <b>D.L. 152/2006</b>  Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p>	<p>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (82) ((104))</p> <p>7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. (82) ((104))</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. (82) ((104))</p> <p>9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. (82) ((104))</p> <p>9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette piu' violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.</p> <p style="text-align: right;">(68a)(72)</p>

<p><b>...segue ...</b>  <b>Art. 260-bis</b>  <b>D.L. 152/2006</b>  <b>aggiornamenti</b>  Sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti</p>	<p>-----  AGGIORNAMENTO (68a)  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 [...] le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano".  -----  AGGIORNAMENTO (72)  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino al 31 dicembre 2014 [...] le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano".  -----  AGGIORNAMENTO (82)  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015".  -----  AGGIORNAMENTO (104)  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 [...] le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. [...] Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento".</p>
<p><b>Art. 279 –</b>  <b>comma</b>  <b>5 D.L.</b>  <b>152/2006</b>  Sanzioni</p>	<p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p>

Il SISTRI risulta ad oggi abrogato e dunque sostituito da un nuovo sistema; se e quando lo sarà, AUTOSTRADE CENTROPADANE SPA sarà titolare del relativo rapporto; la commissione del reato potrebbe discendere dalla volontà di conseguire un risparmio economico o di impegno operativo.

---

Una volta a regime, il sistema stesso dovrebbe essere protocollo di prevenzione dalla commissione dei reati ambientali, in quanto l'aggiramento delle sue funzionalità comporterebbe accordo tra produttore, trasportatore ed impianto di conferimento.

Le verifiche a regime dovranno riguardare la coerenza si casi specifici a campione

.

<p><b>Art. 1</b> <b>D.L. 150/1992</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito ((con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila)) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. ((2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni)). 3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, ((e' punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila)). Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.</p>
<p><b>Art. 3-bis</b> <b>comma 1</b> <b>D.L. 150/1992</b></p>	<p>1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p>

<p><b>Art. 3</b> <b>D.L. 549/1993</b> Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</p>	<p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179 )). 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con prioritari correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' costituente illecito.</p> <p>La commissione del reato, a vantaggio di AUTOSTRADE CENTROPADANE SPA, potrebbe realizzarsi in ottica di risparmio, smaltendo non correttamente i rifiuti relativi (CFC - clorofluorocarburi).</p> <p>---</p> <p>Si rinvia a quanto sopra esposto</p>
<p><b>Art. 8</b> <b>D.L. 202/2007</b> Inquinamento doloso</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>
<p><b>Art. 9</b></p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e</p>

<p><b>D.L. 202/2007</b> Inquinamento colposo</p>	<p>l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>
<p><b>Art. 256</b> <b>Comma 4</b> <b>D.L. 152/2006</b> Attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata</p>	<p>Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>

Art. 25-duodecies

*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare*

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

**ARTICOLI CITATI**

<b>Articolo</b>	<b>Testo</b>
22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	<i>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</i> 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. (7)

Si rinvia a quanto esposto in materia di reati contro la personalità individuale.

Art. 25-terdecies

*Razzismo e xenofobia*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

**ARTICOLI CITATI**

<b>Articolo</b>	<b>Testo</b>
3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654	Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232

Il reato non risulta di interesse.

Art. 26  
*Delitti tentati*

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

## AUTOSTRADe CENTRO PADANE SPA / REATI EX DLGS 231 / 2001

### LEGENDA

PROBABILITA' =  
min 1 - max 5

IMPATTO =  
min 1 - max 5

INDICE SINTETICO  
min 1 - max 25

da monitorare con attenzione =

Art 24 DLgs 231 / 2001

**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.**

0

0

0

Art 24bis DLgs 231 / 2001

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

2

2

4

Art 24ter DLgs 231 / 2001

**Delitti di criminalità organizzata**

2

2

4

Art 25 DLgs 231 / 2001

**Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**

3

3

9

Art 25bis DLgs 231 / 2001

**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.**

0

0

0

Art 25bis.1 DLgs 231 / 2001

**Delitti contro l'industria e il commercio**

0

0

0

Art 25ter DLgs 231 / 2001

**Reati societari**

3

3

9

Art 25quater DLgs 231 / 2001

**Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

0

0

0

Art 25quater.1 DLgs 231 / 2001

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

0

0

0

Art 25quinques DLgs 231 / 2001

**Delitti contro la personalita' individuale**

0

0

0

Art 25sexies DLgs 231 / 2001

**Abusi di mercato**

0

0

0

Art 25septies DLgs 231 / 2001

**Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

1

3

3

Art 25octies DLgs 231 / 2001

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio**

2

2

4

Art 25novies DLgs 231 / 2001

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

1

2

2

Art 25decies DLgs 231 / 2001

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni all'autorita' giudiziaria**

si rinvia alla descrizione nella Parte Speciale

Art 25undecies DLgs 231 / 2001

**Reati ambientali**

0

0

0

Art 25duodecies DLgs 231 / 2001

**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare**

0

0

0

Art 25terdecies DLgs 231 / 2001

**Razzismo e xenofobia**

0

0

0